

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/619 091.46995 D WAGES - BANCO di ROMA

JULY 1944

BANCO DI ROMA

ROMA

.....

4383

BANCO DI ROMA

P R O M E M O R I A

- 1°) - Stipendio base lordo attuale (allegando tabella completa per tutti i gradi degli impiegati e dei salariati).

L'emolumento base mensile degli impiegati e commessi del Banco di Roma è costituito da diversi elementi il cui complesso viene denominato "retribuzione" e che qui di seguito si elenca:

- a) - stipendio  
b) - ex indennità carovivere

Nei riguardi del personale del Banco di Roma, come di quello delle altre aziende del settore, vigeva fino al dicembre 1935 un sistema di revisione periodica delle retribuzioni mediante applicazione della indennità di carovivere a scala mobile.

Con Accordo Sindacale del 16 detto mese il sistema venne abolito e l'indennità di carovivere rimase bloccata nelle misure in atto a quell'epoca, salvo le maggiorazioni apportate per effetto degli aumenti di carattere generale sulle retribuzioni intervenuti successivamente.

- c) - indennità di carica (attribuita agli impiegati rivestiti di un grado gerarchico: Capi Reparto - Vice Capi Ufficio - Capi Ufficio): l'importo mensile varia da Lit. 40.= a Lit. 200.= circa.

Anche al Capo Commesso ed al Vice Capo Commesso viene corrisposto uno speciale assegno mensile per questo titolo, variabile da Lit. 90.= a Lit. 190.= circa.

- d) - indennità di residenza (limitata al personale maschile)  
e) - indennità speciale, complementare della precedente (istituita con deliberazione del Comitato Direttivo del Banco in data 29.5.1926).  
f) - aumento stabilito con contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1939, limitatamente al personale impiegatizio ed ai commessi.

A queste "voci" di carattere fisso, sono da aggiungere le seguenti altre che per la loro natura particolare non rientrano nel trattamento economico della totalità del personale, ma possono piuttosto considerarsi come assegni attribuiti individualmente:

g) - reintegro Ricchezza Mobile Cat. C-2

All'atto della prima applicazione del R.D.L. 30 gennaio 1933 n° 18 che stabiliva l'obbligo della rivalsa - prima facoltativa - dell'imposta di R.M. gravante sulle retribuzioni, fu convenuto con apposito Accordo sindacale 16 febbraio 1933 che le aziende del settore del credito avrebbero accordato ai propri dipendenti un assegno che compensasse parzialmente la trattenuta da effettuare in relazione alla rivalsa stessa.

Di tale assegno - denominato appunto "Reintegro R.M." - beneficiò soltanto il personale in servizio all'epoca della sua istituzione, e la relativa misura è rimasta da allora ferma salvo le varianti subite per l'automatica applicazione degli aumenti di carattere generale sulle retribuzioni intervenuti successivamente. Per il personale entrato alle dipendenze del Banco dal 1° gennaio 1933 in poi l'imposta di R.M. è rimasta totalmente a suo carico.

Per il "Reintegro R.M." non esiste una tabella, essendo il relativo importo in funzione della retribuzione percepita a suo tempo dai singoli eppertanto determinato individualmente.

h) - assegno "M"

In seguito alla istituzione degli assegni familiari che hanno sostituito le preesistenti indennità di famiglia (vedasi il successivo punto 4°), fu stipulato - il 10 febbraio 1937 - un contratto collettivo per disciplinare la materia nei confronti del personale del Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana e Banco di Roma.

Questo contratto stabilì fra l'altro:

"Per il personale del Banco di Roma, già in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo e che già percepiva al 1° ottobre 1936, la indennità di famiglia per la moglie, il quale sia addetto alle sedi per le quali il vigente contratto collettivo di lavoro aziendale stabiliva l'indennità di famiglia per la moglie in misura superiore a quella fissata dal presente accordo, la differenza fra le due indennità verrà conservata ai singoli interessati come assegno "ad personam" (non assorbibile negli scatti di carriera e non computabile agli effetti dei contributi alla Cassa di Previdenza) fino a quando sussistano le condizioni che comportavano l'indennità maggiore stabilita dal contratto collettivo di lavoro aziendale".

In conformità di detta clausola contrattuale, ai Funzionari ed impiegati in servizio a Roma e già alle dipendenze del Banco alla data del 1° ottobre 1936 venne conservata la differenza fra la soppressa indennità di famiglia per la moglie ed il nuovo assegno familiare stabilito per il medesimo titolo.

Tale differenza - chiamata "assegno M" - viene conservata individualmente fino a quando sussiste lo stato di famiglia che la comporta e finchè il beneficiario presta servizio nella residenza per la quale l'assegno è dovuto; non spetta al personale assunto dal Banco dopo il 1° ottobre 1936.

i) - assegno per "classe di merito"

Con deliberazione interna del Banco fu istituita con effetto dal 1° gennaio 1927 una speciale "classe di merito" per dare un segno di particolare distinzione agli elementi del personale impiegatizio più meritevoli.

L'appartenenza a questa "classe" comporta un assegno mensile di Lit. 161.= per gli impiegati e di Lit. 80,50 per le impiegate.

l) - indennità alle impiegate minorate per morte di congiunto in guerra.

Concessa per il titolo suddetto e nella misura di Lit. 80,50 mensili.

m) - residuo indennità sostegno di famiglia

Il Banco corrispondeva una speciale indennità alle impiegate riconosciute sostegno di famiglia.

All'atto dell'istituzione degli assegni familiari che hanno sostituito l'indennità stessa, nei casi in cui l'importo di questa è risultato superiore a quello dei nuovi assegni, la differenza è stata conservata individualmente con la denominazione suindicata.

Tale differenza ammonta a Lit. 14,90 mensili.

n) - assegni alla persona

Allo scopo di dare un tangibile segno di apprezzamento agli elementi più meritevoli del personale impiegatizio maschile e femminile, il Banco usa concedere loro una maggiorazione del trattamento economico sotto forma di "assegni alla persona" che costituiscono parte integrante della retribuzione.

4.

Numerosi dipendenti usufruiscono di questi assegni il cui ammontare varia fra le Lit. 55.= e le Lit. 200.= mensili; molti altri beneficiano di miglioramenti economici concessi dal Banco sotto forma di anticipato passaggio alle classi superiori delle tabelle organico, per cui si può affermare che la retribuzione corrisposta di fatto è nella maggioranza dei casi più elevata di quella spettante di diritto.

### Funzionari

La figura del "Funzionario" è caratterizzata, rispetto a quella del personale impiegatizio, dalla natura delle attribuzioni che gli sono affidate, attribuzioni che dalla dirigenza di un ufficio si sviluppano sino a quelle di gran lunga più complesse della direzione di una Filiale del Banco, con conseguente graduatoria anche nel carico delle responsabilità inerenti.

A questa differenziazione sostanziale ne fa riscontro un'altra di maggiore evidenza che è insita nella rappresentanza della banca limitata ai Funzionari ed esercitata da essi mediante l'uso della firma sociale, e che deriva altresì dall'investitura dei Funzionari stessi i quali, a norma dello Statuto del Banco, traggono la nomina da appositi Organi dell'Amministrazione.

La gerarchia dei Funzionari è, in ordine crescente,

- Procuratori
- Vice Direttori
- Condirettori
- Direttori

e, naturalmente, nella stessa qualifica esiste una graduatoria di fatto determinata dall'importanza delle singole Filiali.

Presso la Direzione Centrale sono in servizio, oltre ai Funzionari addetti (da Procuratore a Direttore) con regolare facoltà di firma, dei Funzionari della categoria ispettiva con firma limitata ai rapporti con Filiali e suddivisi anche essi secondo una scala gerarchica.

La retribuzione mensile "minima" dei Funzionari è fissata in linea generale dal contratto collettivo di categoria (art. 15) nella misura di quella tabellare spettante ai Capi Ufficio più una maggiorazione del 18%.

4379

Si tratta però di un "minimo" contrattuale che ha valore quasi esclusivamente indicativo perchè in pratica la quasi totalità dei Funzionari, ed in particolare quelli di Direzione, percepisce delle retribuzioni mensili di gran lunga più elevate, la cui entità viene stabilita dall'Amministrazione in rapporto ai diversi coefficienti di valutazione del singolo (grado gerarchico, anzianità, importanza delle attribuzioni, capacità, rendimento ecc.).

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione mensile di questa categoria di dipendenti sono:

- stipendio
- ex indennità carovivere
- indennità di residenza
- indennità speciale
- reintegro R.M.
- assegno "M"

A queste "voci" che - come già visto - si riscontrano anche nelle retribuzioni degli impiegati e dei commessi è da aggiungere l'indennità di rappresentanza, pure mensile, assegnata in misura varia ai Funzionari di grado più elevato e che costituisce in sostanza una integrazione del trattamento economico.

#### Operai, guardie notturne e personale di fatica

I salari mensili per gli appartenenti a queste categorie sono fissati da apposito Accordo provinciale stipulato il 24 giugno 1938 e successivamente maggiorati delle aliquote previste dai contratti collettivi del 7.3.1939 e 19.3.1940. Peraltro il Banco corrisponde a numerosi dipendenti un salario superiore a quello contrattuale.

La retribuzione del personale di tutte le categorie (Funzionari - Impiegati - Commessi - Personale di fatica ed affine) è stata maggiorata a far tempo dal 1° dicembre 1943 in forza di un contratto collettivo stipulato il 15.2.1944 (vedasi il successivo punto 13).

Questo aumento ha operato su tutte le "voci", tabellari o no, delle retribuzioni percepites di fatto dai singoli alla data della applicazione.

Nota - Le notizie su riferite riguardano il personale in servizio a Roma: per quello addetto ad altre residenze il trattamento economico comporta delle differenze, talune delle quali sono comuni a gruppi di località mentre altre sono particolari di singole piazze.

Allegati:

- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e commessi delle Banche di interesse nazionale, stipulato il 27.10.1942 (allegato n° 1)
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Funzionari delle Banche di interesse nazionale ecc. (stipulato il 30.4.1940) (allegato n° 2)
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale di fatica alle dipendenze delle aziende di credito, stipulato il 10.11.1936 (allegato n° 3) e relativo Accordo Provinciale (allegato n° 3 bis).
- Tabelle organico, per la piazza di Roma, degli impiegati di 1<sup>a</sup> categoria, impiegati di 2<sup>a</sup> categoria, impiegate, commessi di 1<sup>a</sup> categoria, commessi di 2<sup>a</sup> categoria (allegati n° 4-5-6-7-8)
- Contratto collettivo 26.1.1939 (allegato n° 9)
- Contratto collettivo 10.2.1937 (allegato n° 10)
- Contratto collettivo 15.2.1944 (allegato n° 11)
- Contratto collettivo 7.3.1939 (allegato n° 12)
- Contratto collettivo 19.3.1940 (allegato n° 13).

----- 0 -----

2°) - Supplemento di servizio attivo lordo - (allegando tabella completa per tutti i gradi degli impiegati e dei salariati)

Nessuna erogazione per questo titolo viene fatta dal Banco di Roma al personale.

----- 0 -----

3°) - Assegno temporaneo di guerra - (spiegando come esso viene calcolato attualmente ed allegando copia delle disposizioni o della

7.

deliberazione dell'organo competente con cui si dava notizia della sua istituzione)

Nessuna erogazione per questo titolo viene fatta dal Banco di Roma al personale.

----- 0 -----

4°) - Aggiunta di famiglia - (allegando tabella completa per tutti i gradi del personale e copia delle disposizioni istitutive).

Il personale del Banco di Roma usufruiva in passato di una "indennità di famiglia" stabilita dal Regolamento aziendale, la quale fu sostituita dagli assegni familiari (Contratto collettivo 10.2. 1937: allegato n° 10).

L'ammontare di detti assegni fu modificato successivamente:

- dal Contratto collettivo 22. luglio 1938
- dal " " 12 dicembre 1939
- dal " " 8 giugno 1940
- dal R.D.L. 20 marzo 1941 n° 122
- dal Contratto collettivo 14 giugno 1941

Si acclude copia della tabella degli assegni familiari nelle misure attualmente in vigore per le diverse categorie di personale (allegato n° 14), avvertendo che tali assegni vengono erogati per dodici mensilità all'anno e non entrano quindi a far parte delle gratificazioni di cui al successivo n° 7.

L'erogazione degli assegni familiari è fatta dal Banco per conto di una apposita Cassa a carattere mutualistico gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L'importo degli assegni pagati viene rimborsato dalla "Cassa", cui il Banco versa per contro un contributo commisurato al 29,50% della cifra complessiva delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dipendente (compreso le gratificazioni contrattuali).

----- 0 -----

5°) - Indennità di bombardamento o di allarme - (spiegando come essa viene calcolata attualmente ed allegando copia delle disposizioni della Direzione Centrale o della deliberazione dell'organo competente con cui si dava notizia della sua istituzione).

Con contratto collettivo in data 21 aprile 1943 (allegato n° 15) è stato disposto l'erogazione di una speciale "indennità giornaliera di presenza" al personale del settore del Credito e Assicurazione.

M 4376

8.

Agli effetti della misura di tale indennità le residenze sono raggruppate in due classi, e per ciascuna di queste sono previste indennità diverse a seconda della categoria cui il dipendente appartiene e dell'età: nella categoria degli "impiegati" si intendono compresi anche i Funzionari.

Il personale in servizio a Roma ha percepito fino al 18 luglio 1943 l'indennità di presenza nella misura stabilita dall'art. 2 del contratto.

Dichiarato poi, con decreto ministeriale, il territorio dell'ex Governatorato di Roma soggetto ad offese belliche, il Banco ha corrisposto l'indennità stessa nella misura maggiore dal 19 luglio 1943.

Un ulteriore aumento è stato apportato, con decorrenza 1° dicembre 1943, in forza del contratto collettivo 15.2.1944 - art. 7 (allegato n° 11), per cui l'importo attuale risulta così determinato per ogni giornata di presenza al lavoro:

Impiegati (Funzionari compresi)

- |  |           |
|--|-----------|
| a) uomini                              | Lit. 18.= |
| b) uomini minori di anni 18<br>e donne | " 10.=    |

Operai (nonchè personale di fatica  
e guardiani notturni)

- |  |           |
|--|-----------|
| a) uomini                              | Lit. 14.= |
| b) uomini minori di anni 18<br>e donne | " 8.=     |

----- 0 -----

6°) - Premio mensile per lavoro straordinario, chiamato anche premio di presenza o premio di operosità e rendimento - (precisando il numero di ore attualmente previste per ogni mese ed il compenso concesso per ogni ora alle singole categorie di impiegati e salariati e indicando il trattamento fatto al personale assente o non meritevole. E' necessario, altresì, allegare copia delle disposizioni della Direzione Centrale o della deliberazione dell'organo competente con cui tale premio è stato creato)

Il Banco di Roma non fa luogo ad erogazioni al personale per i titoli in oggetto.

4375

./.

Il lavoro straordinario, se ed in quanto effettivamente compiuto, viene retribuito secondo le disposizioni contrattuali che regolano la materia (vedasi il successivo punto 11).

----- 0 -----

7°) - Gratifiche periodiche

A - Premio di operosità o rendimento: inviare copia della legge o della disposizione istitutiva, specificando (se non è ricordato nelle sopradette disposizioni) il metodo di calcolo e l'ammontare per le singole categorie e le date in cui avvengono i pagamenti; nel caso che non esistano norme fisse per la sua corresponsione, precisare l'ammontare corrisposto alle singole categorie del personale nel 1943.

B - Tredicesima mensilità: inviare copia delle disposizioni che l'hanno istituita; precisando in quale data viene corrisposta e il metodo del suo calcolo (indicare dettamente gli elementi che costituiscono la base per la sua concessione in tempi normali a quelli di cui si è tenuto conto per il suo pagamento al dicembre 1943). Indicare se altre mensilità vengono pagate nel corso dell'anno oltre la tredicesima.

A: Il Banco di Roma non corrisponde al personale "premi di operosità o rendimento": peraltro i requisiti di merito dimostrati dai singoli trovano concreto riconoscimento in sede di assegnazione della "Gratificazione di bilancio" di cui alla successiva lettera B.

B: Il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta al personale la tredicesima mensilità denominata "gratificazione di Natale".

L'importo di essa è così determinato contrattualmente ed è stato così calcolato per il 1943:

funzionari

importo pari ad una mensilità della retribuzione percepita di fatto dal singolo (art. 16 del contratto collettivo di categoria: allegato n° 2)

impiegati e commessi

importo pari ad una mensilità come sopra (art. 25 del contratto collettivo di categoria: allegato n° 1) comprensiva, per gli aventi diritto, dell'indennità di rischio di cui al successivo n° 8.

4374

In relazione al disposto di questo articolo è da tener presente che il Banco di Roma non corrisponde diarie forfettizzate.

operai - guardie notturne - personale di fatica

importo pari ad una mensilità di retribuzione come sopra.

Si precisa al riguardo che la gratifica in parola, già fissata dall'art. 3 del contratto provinciale integrativo (allegato n° 3bis) in dieci trentesimi della retribuzione mensile, fu poi elevata ad una intera mensilità di retribuzione dall'art. 5 del contratto collettivo 15.2.1944 entrato in vigore col 1° dicembre s.a. (allegato n° 11): pertanto il personale considerato beneficiò nel 1943 della gratifica di Natale nella suddetta maggior misura di un'intera mensilità di retribuzione.

Oltre alla gratificazione di Natale, o tredicesima mensilità, viene corrisposto al personale un'altra gratificazione - detta "di bilancio" - il cui pagamento ha luogo ogni anno dopo l'approvazione del bilancio del Banco e comunque non oltre il 31 marzo.

La misura relativa è così determinata contrattualmente:

funzionari

importo pari a due mensilità della retribuzione percepita di fatto dai singoli (art. 16 del contratto collettivo di categoria: allegato n° 2).

impiegati e commessi

importo pari a due mensilità come sopra, elevato a due mensilità e mezzo qualora il dividendo corrisposto alle azioni non sia inferiore al 9% ragguagliato al capitale versato più le riserve ufficiali (art. 26 del contratto collettivo di categoria: allegato n° 1).

operai, guardie notturne, personale di fatica

a questo personale non è dovuta per contratto la gratificazione di bilancio.

Ai funzionari, impiegati, impiegate e commessi meritevoli il Banco di Roma usa assegnare la gratificazione di bilancio in misura superiore a quella loro spettante di diritto, come segno con-

11.

creto di apprezzamento dell'operosità e rendimento di ciascuno.

Al personale di fatica ed affine, escluso come già detto dalla gratificazione di bilancio, il Banco corrisponde abitualmente una regalia.

La gratificazione di bilancio relativa all'esercizio 1943, corrisposta nel marzo u.s., è stata determinata dal Banco, tenuto conto della particolare situazione contingente sulle seguenti basi:

funzionari

oltre all'importo contrattuale, premio speciale a tutti di entità fissa per ogni gruppo della scala gerarchica, nonché una ulteriore maggiorazione a tutti rapportata ai requisiti di merito ed in relazione al grado coperto;

impiegati e commessi

oltre all'importo contrattuale di due mensilità, premio speciale a tutti in ragione di mezza mensilità di retribuzione, nonché alla quasi totalità - una ulteriore maggiorazione rapportata ai requisiti di merito;

operai, guardie notturne, personale di fatica

a tutti questi dipendenti regalia variabile fra le Lit. 1.200.= e le Lit. 1.500.=; alle donne di pulizia (che prestano servizio ad orario ridotto) regalia di Lit. 500.=

----- 0 -----

8°) - Compensi vari - Indicare l'ammontare di tutte le indennità ed altri compensi di qualunque natura che vengono corrisposti al personale, (come, per es., assegno ex combattenti, premio di reggenza, indennità di malattia, indennità di disagiata residenza, indennità di toga, premio di maggior produzione, premio di percorrenza, indennità di P.S., indennità di carica, ecc.) Inviare copia delle disposizioni in forza delle quali esse sono state istituite.

Il Banco di Roma, oltre all'indennità di carica di cui al precedente n° 1 - lett.c), corrisponde - ai cassieri ed ai commessi di prima categoria addetti agli sportelli - una "indennità di rischio" (art. 29 del contratto collettivo di categoria: allegato n°1).

Tale indennità è calcolata in ragione del 10% dello "stipendio" percepito nelle dodici mensilità e nella gratificazione di Na-

tale (cui va aggiunto la eventuale "indennità di carica" in quanto rappresentante una maggiorazione dello "stipendio" stesso: art. 28 del contratto collettivo sopra citato), ed il pagamento ha luogo in una sola volta a fine esercizio.

Al personale ex combattente il Banco non corrisponde speciali assegni per questo titolo ma riconosce determinate anzianità convenzionali stabilite contrattualmente (art. 57 del contratto collettivo per gli impiegati e commessi: allegato n° 1; art. 33 del contratto collettivo per i funzionari: allegato n° 2).

----- 0 -----

9°) - Altri compensi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute - (per es. indennità di missione, indennità chilometrica, indennità di trasferimento o traguardo, indennità di cavalcatura, indennità di vestiario, indennità di alloggio, ecc.). Indicare, per ciascuna di esse, l'ammontare; indicare inoltre la legge istitutiva o inviare copia delle disposizioni che le hanno istituite

Il personale inviato in missione fuori residenza percepisce una "diaria" la cui misura per la piazza di Roma risulta dall'unita tabella (allegato n° 16).

Gli importi indicati nella tabella sono determinati in conformità del contratto collettivo 1° maggio 1942 (allegato n° 17) e sono comprensivi della maggiorazione disposta dall'art. 4 del già richiamato contratto collettivo 15.2.1944 (allegato n° 11).

Nei casi di missioni di durata superiore a dieci giorni le diarie vengono ridotte nei modi previsti dal contratto collettivo 28 febbraio 1936 (allegato n° 18).

Al personale di fatica ed affine il Banco corrisponde - in mancanza di disposizioni contrattuali - il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

----- 0 -----

10°) - Premi di nuzialità e natalità - Indicare la misura e inviare copia delle disposizioni che li hanno istituiti.

I premi di nuzialità e di natalità sono corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Sede provinciale, competente per territorio, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in base all'art. 29 del "Contratto collettivo per la disciplina degli assegni familiari e la erogazione dei premi di nuzialità e natali

tà ai lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati" stipulato il 22 luglio 1938.

La misura di detti premi è determinata anno per anno dalla Sezione per il credito e l'assicurazione del Comitato speciale per gli assegni familiari (art. 14).

----- 0 -----

11°) - Lavoro straordinario - Indicare se viene svolto lavoro straordinario, precisando il compenso corrisposto per ogni ora fatta ed inviando copia delle disposizioni in forza delle quali venne concesso.

Per il lavoro di chiusura dei conti o per altre eccezionali necessità di servizio vengono richieste al personale di determinati Uffici delle prestazioni oltre l'orario normale.

Il relativo compenso è stabilito per gli impiegati e commessi e per il personale operaio ed affine dai contratti collettivi di categoria (artt. 36-37-38-39 dell'allegato n° 1, e art. 14 dell'allegato n° 3).

Il contratto collettivo per i funzionari (allegato n° 2) non prevede la corresponsione di un compenso per le prestazioni compiute oltre l'orario normale: di queste, peraltro, il Banco tiene conto nell'assegnare le maggiorazioni alle gratificazioni di bilancio delle quali si è detto al precedente n° 7 lettera B.

----- 0 -----

12°) - Lavoro serale e notturno - id. id. come n° 11

Per le prestazioni straordinarie compiute in ore serali e notturne vale quanto detto al precedente n° 11.

----- C -----

13°) - Eventuali modifiche di stipendio - Indicare le modificazioni, o le innovazioni o gli aumenti apportati agli stipendi o a qualsiasi indennità per il periodo dall'8 settembre 1943 al 5 giugno 1944, inviando copia della legge o della disposizione relativa.

Il 15 febbraio 1944 fu stipulato un contratto collettivo avente per oggetto "l'adeguamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dalle aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari" (allegato n° 11).

14.

Con questo contratto viene disposto, a decorrere dal 1° dicembre 1943:

a - un aumento sulle retribuzioni dovute per contratto o corrisposte di fatto, con conseguente applicazione sulle "voci" tabellari (vedasi allegati n° 4-5-6-7-8) nonchè sui vari assegni at tribuiti individualmente di cui al precedente n° 1.

L'aumento opera anche nel computo delle gratificazioni in dicata al n° 7.

b - un aumento sulle diarie di trasferta, come già detto al n° 9.

c - una maggiorazione della gratificazione natalizia per gli operai, guardie notturne e personale di fatica (vedasi il precedente n° 7).

d - l'erogazione di una gratificazione straordinaria al personale, compensata peraltro da analoga provvidenza già adottata dal Banco e di cui al successivo n° 16, lettera a)

e - una maggiorazione dell'indennità giornaliera di presenza, provvedimento del quale si è già fatto menzione al n° 5.

----- 0 -----

14°) - Diritti vari - (come per es., diritti di segreteria, diritti catastali, ecc.): precisare in quale misura vengono corrisposti agli impiegati e ai salariati, indicando la legge istitutiva o inviando copia delle disposizioni che li hanno istituiti.

Il personale del Banco di Roma non percepisce compensi del genere.

Dal 16 aprile 1944 tutto il personale del Banco in servizio a Roma usufruisce di una "indennità giornaliera di mensa" disposta con accordo sindacale del 27 stesso mese (allegato n° 19) e sul cui ammontare non viene effettuata alcuna ritenuta.

Questa indennità ne ha sostituito altra analoga già concessa dal 1° marzo u.s. per iniziativa della azienda.

----- 0 -----

15°) - Ritenute - Elencazione completa e dettagliata delle trattenute effettuate sullo stipendio lordo, precisando su quali voci dello stipendio viene calcolata ognuna di esse.

La retribuzione del personale del Banco è soggetta alle se

guenti ritenute:

- a) - ritenuta in favore della "Cassa di Previdenza per il personale del Banco di Roma" costituita allo scopo di assicurare ai partecipanti all'atto della cessazione dal servizio, o agli avvenuti diritto in caso di decesso durante il servizio, un capitale formato dai versamenti del lavoratore e dell'azienda maggiorati proporzionalmente dei redditi del patrimonio della "Cassa".

A questa sono iscritti d'ufficio - dopo il primo anno di servizio - i funzionari, gli impiegati ed impiegate, ed i commessi: è escluso il personale di fatica ed affine.

Le ritenute a carico dei partecipanti sono commisurate al 5% delle voci "stipendio" ed eventuale "indennità di carica" al lordo e vengono effettuate sulle dodici mensilità annue, rimanendone quindi esenti le gratificazioni: un importo doppio viene erogato dal Banco.

A favore della "Cassa" gli interessati versano inoltre l'importo lordo delle prime due mensilità di ogni aumento dello "stipendio" ed eventuale indennità di carica.

Si acclude il Regolamento dell'Ente (allegato n° 20).

- b) - ritenuta per assicurazioni sociali

La materia è disciplinata dal R.D.L. 14 aprile 1939 n° 636 convertito in legge con modificazioni nella legge 6 luglio 1939 n° 1272, e dal R.D.L. 18 marzo 1943 n° 126.

Fra i dipendenti già in servizio al 1° 5.1939 sono soggetti all'obbligo delle assicurazioni coloro la cui retribuzione mensile non superava a quella data le Lit. 1.500.= permanendo tuttavia l'obbligo per quei dipendenti per i quali tale massimo viene superato dopo l'inizio dell'assicurazione.

Per il personale assunto in servizio dopo il 1° maggio 1939 l'assicurazione è obbligatoria qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita.

I contributi a carico del personale sono a fronte delle seguenti assicurazioni:

- tubercolosi
- disoccupazione
- invalidità e vecchiaia

Il citato R.D.L. 14.4.1939 n° 636 prevede, nei confronti delle aziende che già avevano costituito un fondo di previ

denza a favore del proprio personale, la possibilità dell'esonero dall'assicurazione invalidità e vecchiaia oppure la compensazione fra contributi assicurativi e contributi previdenziali.

Il Banco di Roma, che ha in atto - come sopra detto - una Cassa di Previdenza per il personale, si trova nella situazione voluta dalla legge per operare la accennata compensazione, le cui modalità e condizioni non sono state ancora stabilite dagli Organi competenti.

Nell'attesa di questa definizione, la posizione assicurativa dei dipendenti iscritti alla Cassa di Previdenza è tenuta in sospenso nei riguardi dell'invalidità e vecchiaia, continuando gli interessati ad effettuare i normali versamenti alla "Cassa" stessa. Tuttavia, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego la posizione dei singoli viene senz'altro regolarizzata anche per la suddetta assicurazione procedendo a tutti i versamenti arretrati a carico del lavoratore e dell'azienda.

Le ritenute per l'assicurazione di cui trattasi vengono invece effettuate mensilmente a carico del personale di fatica ed affine, escluso dalla partecipazione al Fondo di previdenza aziendale, ed a carico dei funzionari, impiegati e commessi nel primo anno di servizio dato che l'iscrizione alla "Cassa" avviene soltanto dopo trascorso questo periodo.

I contributi mensili pagati dal personale e dal Banco per le assicurazioni sociali figurano nella acclusa tabella (allegato n° 21); essi sono rapportati all'importo complessivo lordo della retribuzione mensile non computando gli assegni e indennità di cui alle lettere h) l) m) del precedente n° 1, nè le gratificazioni, nè gli assegni familiari.

c) - ritenuta in favore dell'Istituto Nazionale di Assistenza ai Lavoratori delle Aziende del Credito, Assicurazione e Servizi Tributari

I dipendenti del Banco partecipano obbligatoriamente al suddetto Ente di assistenza, partecipazione disciplinata da appositi contratti collettivi stipulati il 15 marzo 1938 e 16 dicembre 1941.

A carico dei singoli è posto un contributo rapportato all'uno per cento dell'intera retribuzione mensile lorda, nonchè dell'ammontare delle gratificazioni di Natale e di Bilancio, quest'ultima considerata nell'ammontare minimo contrattuale e quindi con esclusione delle eventuali maggiorazioni corri

sposte per spontanea iniziativa del Banco. Questo contribuisce con un importo pari all'uno e mezzo per cento delle retribuzioni.

d) - ritenuta di Ricchezza Mobile Cat. C-2

Effettuata in applicazione del R.D.L. 30 gennaio 1933 n° 18 (vedasi il precedente n° 1 - lettera g) incide con l'aliquota dell'8,16% su tutte le competenze corrisposte ai funzionari, impiegati e commessi (retribuzione mensile, gratificazioni contrattuali e maggiorazioni, indennità di presenza, indennità di rischio, compenso per lavoro straordinario) al netto delle altre ritenute elencate alle lettere a) b) c) di questo numero.

Sono esenti dall'imposta e perciò dalla ritenuta relativa gli assegni familiari.

Per gli operai, guardie notturne e personale di fatica la tassazione ha luogo in base all'aliquota del 4% semprechè il salario ragguagliato ad anno raggiunga almeno le L. 8.640.=

Nei casi in cui tale minimo non sia raggiunto, i salari sono esclusi dalla imposta di R.M. ma restano per contro assoggettati ad uno speciale contributo del 2% istituito con la legge 25 giugno 1940 n° 870: i salari che non superano le Lit. 2.000.= annue sono esenti anche da questo onere fiscale.

Il reddito soggetto al contributo del 2% è costituito dal salario e dagli eventuali compensi per lavoro straordinario al netto delle altre ritenute specificate alle lettere precedenti.

I dipendenti che abbiano sette o più figli a carico godono dei benefici fiscali concessi dalla legge 20 marzo 1940 n° 224, restando pertanto esenti dal pagamento dell'imposta di R.M. e del contributo 2% a loro carico.

Nota - In precedenza le retribuzioni del personale erano gravate di altra ritenuta per i "contributi sindacali"; a seguito dello scioglimento delle organizzazioni sindacali fasciste, questa ritenuta è stata soppressa, come noto, con effetto dal 1° giugno 1944.

18.

16°) - Mensilità di emergenza - Inviare le notizie seguenti: a) a quanti impiegati (specificando il numero per ogni gruppo e per ogni grado) sono state corrisposte mensilità per l'emergenza nel mese di settembre 1943 o nei mesi successivi - b) indicare quante erano le mensilità anticipate - c) indicare dettagliatamente la loro composizione, specificando quali parti dello stipendio vi erano incluse - d) indicare quale parte di tale somma è stata rimborsata finora - e) inviare le eventuali disposizioni relative.

In dipendenza della situazione contingente, il Banco di Roma ha corrisposto - dal settembre 1943 in poi - al personale qui in servizio:

a) - ottobre 1943:

una mensilità di retribuzione netta di R.M. più assegni familiari quale anticipo e poi considerata come gratificazione straordinaria, in conformità dell'art. 7 del contratto collettivo 22 novembre 1943 (allegato n° 22) a tutte le categoria di personale;

b) - dicembre 1943:

una mensilità di retribuzione, al netto di R.M., ed assegni familiari a titolo di gratificazione straordinaria a tutte le categorie di personale;

c) - febbraio 1944:

due mensilità di retribuzione netta di R.M. a tutte le categorie di personale e considerate come appresso:

per i funzionari e per il personale di fatica ed affine, come anticipo da rimborsare in 30 rate mensili uguali a cominciare da aprile 1944;

per il personale impiegatizio ed i commessi, una mensilità come anticipo da rimborsare in 15 rate mensili uguali a far tempo da aprile 1944, e

una mensilità a valere sugli arretrati derivanti dal contratto integrativo aziendale di categoria, di cui al successivo n° 19.

d) - 1° giugno 1944:

una mensilità di retribuzione netta di R.M., più assegni familiari, al personale impiegatizio ed ai commessi a valere sugli arretrati derivanti dal contratto integrativo aziendale di categoria sopra citato.

e) - 3 giugno 1944:

una erogazione straordinaria limitata ai funzionari con trattamento economico annuo lordo non superiore a Lit. 60.000.=, nella misura di Lit. 3.500.= per gli aventi famiglia a carico, e Lit. 2.500.= per gli altri;

al personale di fatica e affine, nella misura di  
 Lit. 1.000.= per gli aventi famiglia a carico  
 " 500.= per gli altri  
 " 300.= per gli elementi femminili.

f) - 15 giugno 1944:

una mensilità di retribuzione al lordo, più assegni familiari, a tutte le categorie di personale, come erogazione straordinaria.

g) - 1° agosto 1944: (su autorizzazione del G.M.A.)

erogazione nella misura e con le modalità seguenti:

funzionari

Lit. 3.500.= a coloro che percepiscono assegni familiari  
 Lit. 2.500.= agli altri

a valere sugli aumenti delle retribuzioni che saranno stabiliti in applicazione dell'Ordinanza Hume;

personale impiegatizio e commessi

una mensilità di retribuzione netta di R.M.

a valere sugli aumenti di cui sopra nonché sulla liquidazione degli arretrati derivanti dal contratto integrativo aziendale di cui al successivo n° 19;

personale di fatica ed affine

Lit. 1.500.= ad ogni elemento maschile che percepisce assegni familiari

Lit. 1.000.= agli altri

Lit. 300.= ad ogni elemento femminile

a valere sugli aumenti delle retribuzioni di cui sopra.

----- 0 -----

17°) - Elenco numerico completo del personale dipendente dal vostro Ufficio, distinto per gruppi, gradi o qualifiche in conformità del Regolamento.

Vedasi prospetto accluso (allegato n° 4363)

----- 0 -----

- 18°) - Inviare copia del regolamento organico e di tutte le disposizioni che riguardano l'inquadramento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati dipendenti dal vostro Ufficio, ed eventualmente copia del contratto collettivo di lavoro con relative modificazioni.

Vedasi allegati.

----- 0 -----

- 19°) - Trasmettere tutte le informazioni sussidiarie che si ritengono opportune allo scopo di chiarire ognuna delle voci sopra dette.

Il "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e commessi delle banche di interesse nazionale" (allegato n°1) fa riserva per la stipulazione di contratti integrativi aziendali destinati a disciplinare, con effetto dal 1° novembre 1942, i vari aspetti del trattamento economico ed in particolare:

- le tabelle-organico degli stipendi (art. 22)
- le indennità di residenza, carica, ecc. (artt. 24-28-29-30)
- la misura delle diarie di trasferta (artt. 62-64 lett.d)

Il contratto integrativo per gli impiegati e commessi del Banco di Roma era in corso di stipulazione nel mese di giugno c.a., ma a causa degli avvenimenti intervenuti non ha trovato finora applicazione pratica nei riguardi dei dipendenti qui in servizio, ciò che potrà aver luogo allorchè saranno ristabiliti i collegamenti fra Roma e Firenze e sarà quindi possibile conoscere le disposizioni con trattuali nel loro testo definitivo.

Le altre due Banche di interesse nazionale, Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano, avevano invece già concluso qualche settimana prima il contratto stesso con conseguente maggiorazione del le tabelle-organico e delle varie indennità, attuata anche per il personale in servizio a Roma, nei cui confronti si è provveduto altresì ad un regolamento forfettario - convenuto mediante apposita clausola - delle differenze relative al periodo arretrato dal 1° novembre 1942 al giorno di entrata in vigore del contratto integrativo: 1° maggio 1944 e 1° giugno 1944, rispettivamente per l'una e l'altra Banca.

Il Banco di Roma, in attesa di adeguare il trattamento economico alle disposizioni del proprio contratto, ha corrisposto agli impiegati e commessi qui in servizio degli acconti sulla liquidazione degli arretrati come è cenno al precedente n° 16 lettere c) d) e).

4364

L'applicazione del contratto integrativo, pur non riguardando direttamente i funzionari, porterà di riflesso alla revisione dei "minimi" di retribuzione di questa categoria i quali, come si è visto al n° 1, sono in rapporto alle retribuzioni stabilite per gli impiegati.

°  
°

In un esame delle condizioni che regolano il rapporto di lavoro sotto l'aspetto economico, deve essere posto in rilievo anche il trattamento di quiescenza che il Banco riserva al personale in caso di cessazione dal servizio.

Senza entrare in una dettagliata analisi della materia, che è disciplinata dagli acclusi contratti collettivi di categoria, si precisa che la risoluzione del rapporto disposta dall'Azienda in via amministrativa (e cioè che non riveste carattere di provvedimento disciplinare) comporta a favore dei funzionari - impiegati e commessi

- un preavviso variabile dai 45 ai 60 giorni, sostituibile con una indennità pari alla retribuzione corrispondente,
- un'indennità di anzianità pari ad un dodicesimo della retribuzione complessiva annua per ogni anno di servizio.

Uguale trattamento è previsto - in favore degli aventi diritto - nel caso di decesso del dipendente.

Agli impiegati e commessi dimissionari l'indennità di anzianità viene liquidata in ragione del 50% - 75% - 100% se le dimissioni vengono presentate dopo 15-20-30 anni di servizio rispettivamente.

4363

Nota -

Tutte le notizie riferite nella presente relazione in ordine al trattamento economico del personale non tengono conto degli aumenti di stipendio consentiti per Roma dall'Ordinanza Hume dei quali è prossima l'attuazione da parte del Banco.

Si conferma inoltre che i dati stessi riguardano i dipendenti in servizio a Roma e non possono pertanto considerarsi come un quadro uniforme per tutto il personale del Banco, considerato le diversità che per taluni capitoli si riscontrano fra gruppi di residenze o anche da piazza a piazza.

Roma, 1° agosto 1944

24 allegati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

61 4362

*Banco di Roma*  
*Direzione Centrale*

Roma, 3 agosto 1944

^RISERVATA^

HEADQUARTERS  
ALLIED CONTROL COMMISSION  
LABOR SUB-COMMISSION  
APO 394

ROMA

In risposta al foglio 21 luglio u.s., rimettiamo ac-  
cluso un promemoria, accompagnato da n° 24 allegati, contenen-  
te le notizie richiesteci sui singoli argomenti indicati nel  
foglio stesso.

Rimaniamo a disposizione per fornire quegli eventua-  
li ulteriori chiarimenti che potranno essere ritenuti necessa-  
ri.

BANCO DI ROMA  
Direzione Centrale

*Mangi* *Mangi*

allegati

4361

BANCO DI ROMA

TABELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER GLI IMPIEGATI DI 1ª CATEGORIA IN SERVIZIO A ROMA

	stipendio mensile	ex Indennità carovivere	aumento di cui al contratto coll. del 26.1.39	C E L I B I				C O N I	
				Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile	Indennità residenza	Indennità speciale
da 17 a 19 anni compiuti	292,70	188,-	73,90	117,10	65,85	300,-	1.037,55	234,20	
1ª classe permanenza 1 anno	329,35	204,80	73,90	117,10	65,85	300,-	1.091,-	234,20	
2ª " " 1 "	390,30	250,70	73,90	117,10	65,85	300,-	1.197,85	234,20	
3ª " " 2 anni	451,30	285,75	73,90	117,10	65,85	300,-	1.293,90	234,20	
4ª " " 3 "	524,45	303,45	73,90	117,10	65,85	325,40	1.410,15	234,20	
5ª " " 4 "	585,40	322,60	73,90	117,10	65,85	349,45	1.514,30	234,20	
6ª " " 4 "	646,40	336,40	73,90	117,10	65,85	371,90	1.611,55	234,20	
7ª " " 4 "	719,60	337,95	73,90	117,10	65,85	394,30	1.708,70	234,20	
8ª " " 4 "	780,60	351,70	73,90	117,10	65,85	416,75	1.805,90	234,20	
9ª " oltre il 23º anno	841,55	365,50	73,90	117,10	65,85	439,15	1.903,05	234,20	

092V

ALLEGATO N° 4

ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER GLI IMPIEGATI DI 1° CATEGORIA IN SERVIZIO A R.O.T.A.

stipendio mensile	ex Indennità carovivere	aumento di cui al contratto coll. del 20.1.39	C E L I B I				C O N I U G A T I			
			Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile	Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile
292,70	188.-	73,90	117,10	65,85	300.-	1.037,55	234,20	102,40	300.-	1.191,20
329,35	204,80	73,90	117,10	65,85	300.-	1.091.-	234,20	102,40	300.-	1.244,65
390,30	250,70	73,90	117,10	65,85	300.-	1.197,85	234,20	102,40	315,45	1.360,95
451,30	285,75	73,90	117,10	65,85	300.-	1.293,90	234,20	102,40	344,25	1.491,80
524,45	303,45	73,90	117,10	65,85	325,40	1.410,15	234,20	102,40	371,50	1.609,90
585,40	322,60	73,90	117,10	65,85	349,45	1.514,30	234,20	102,40	395,55	1.714,05
646,40	336,40	73,90	117,10	65,85	371,90	1.611,55	234,20	102,40	418.-	1.811,30
719,60	337,95	73,90	117,10	65,85	394,30	1.708,70	234,20	102,40	440,40	1.908,45
780,60	351,70	73,90	117,10	65,85	416,75	1.805,90	234,20	102,40	462,85	2.005,65
841,55	365,50	73,90	117,10	65,85	439,15	1.903,05	234,20	102,40	485,25	2.102,80

BANCA DI ROMA

TABELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER GLI IMPIEGATI DI 11<sup>a</sup> CATEGORIA IN SERVIZIO A BANCA

	stipendio mensile	ex Indennità caravivere	aumento di cui al contratto coll. del 29.1.39	C E L I B I				C O N	
				Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuzione globale mensile	Indennità residenza	Indennità speciale
da 17 a 19 anni compiuti	289,35	150,-	73,90	117,10	65,85	300,-	984,20	234,20	10
1 <sup>a</sup> classe permanenza 1 anno	292,70	188,-	73,90	117,10	65,85	300,-	1.037,55	234,20	10
2 <sup>a</sup> " " 1 "	329,35	204,80	73,90	117,10	65,85	300,-	1.091,-	234,20	10
3 <sup>a</sup> " " 1 "	365,90	221,80	73,90	117,10	65,85	300,-	1.144,35	234,20	10
4 <sup>a</sup> " " 1 "	390,30	250,70	73,90	117,10	65,85	300,-	1.197,85	234,20	10
5 <sup>a</sup> " " 1 "	426,90	262,20	73,90	117,10	65,85	300,-	1.245,95	234,20	10
6 <sup>a</sup> " " 2 anni	451,30	285,75	73,90	117,10	65,85	300,-	1.293,90	234,20	10
7 <sup>a</sup> " " 2 "	487,85	291,90	73,90	117,10	65,85	311,-	1.347,60	234,20	10
8 <sup>a</sup> " " 2 "	524,45	303,45	73,90	117,10	65,85	325,40	1.410,15	234,20	10
9 <sup>a</sup> " " 3 "	559,85	321,75	73,90	117,10	65,85	338,25	1.465,70	234,20	10
10 <sup>a</sup> " " 3 "	585,40	322,60	73,90	117,10	65,85	349,45	1.514,30	234,20	10
11 <sup>a</sup> " " 3 "	622,05	323,40	73,90	117,10	65,85	360,70	1.563,-	234,20	10
12 <sup>a</sup> " " 3 "	646,40	336,40	73,90	117,10	65,85	371,90	1.611,55	234,20	10
13 <sup>a</sup> " oltre il 23 <sup>o</sup> anno	719,60	337,95	73,90	117,10	65,85	394,30	1.708,70	234,20	10

4359

ALLEGATO n° 5

DELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER GLI IMPIEGATI DI 11ª CATEGORIA IN SERVIZIO A B.D. 3

stipendio mensile	ex Indennità carovivere	aumento di cui al contratto coll. del 25.1.30	C E L I B I				C O N I U G A T I			
			indennità residenza	indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuzione globale mensile	indennità residenza	indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile
268,35	150,-	73,90	117,10	65,85	300,-	984,20	234,20	102,40	300,-	1.137,85
292,70	188,-	73,90	117,10	65,85	300,-	1.037,55	234,20	102,40	300,-	1.191,20
320,35	204,80	73,90	117,10	65,85	300,-	1.091,-	234,20	102,40	300,-	1.244,65
365,90	221,60	73,90	117,10	65,85	300,-	1.144,35	234,20	102,40	300,-	1.298,-
390,30	250,70	73,90	117,10	65,85	300,-	1.197,85	234,20	102,40	315,45	1.366,05
426,90	262,20	73,90	117,10	65,85	300,-	1.245,95	234,20	102,40	329,90	1.429,50
451,30	285,75	73,90	117,10	65,85	300,-	1.293,90	234,20	102,40	344,25	1.491,80
487,85	291,90	73,90	117,10	65,85	311,-	1.347,60	234,20	102,40	357,05	1.547,30
524,45	303,45	73,90	117,10	65,85	325,40	1.410,15	234,20	102,40	371,50	1.609,90
568,85	321,75	73,90	117,10	65,85	338,25	1.465,70	234,20	102,40	384,35	1.665,45
585,40	322,60	73,90	117,10	65,85	349,45	1.514,30	234,20	102,40	395,55	1.714,05
622,05	323,40	73,90	117,10	65,85	360,70	1.563,-	234,20	102,40	406,80	1.762,75
646,40	336,40	73,90	117,10	65,85	371,90	1.611,55	234,20	102,40	418,-	1.811,30
719,60	337,95	73,90	117,10	65,85	394,30	1.708,70	234,20	102,40	440,40	1.908,45

BANCO DI ROZZA

TABELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER LE INDIRIGATE IN SERVIZIO A ROZZA

	stipendio mensile	ex Indennità carovivere	Indennità sociale	aumento di cui al contratto coll. dal 26.1.1939	aumento di cui al contratti coll. 15.2.1944	Retribuzione globale mensile
1 <sup>a</sup> classe permanenze 1 anno	231,70	142,10	43,90	73,90	180,-	671,60
2 <sup>a</sup> " " 1 "	256,15	149,80	43,90	73,90	180,-	703,75
3 <sup>a</sup> " " 1 "	288,35	160,55	43,90	73,90	180,-	735,70
4 <sup>a</sup> " " 1 "	292,70	188,-	43,90	73,90	180,-	778,60
5 <sup>a</sup> " " 1 "	317,10	195,70	43,90	73,90	189,20	819,80
6 <sup>a</sup> " " 1 "	329,35	215,55	43,90	73,90	198,80	861,50
7 <sup>a</sup> " " 2 anif	305,90	221,60	43,90	73,90	211,60	915,90
8 <sup>a</sup> " " 2 "	300,30	250,70	43,90	73,90	227,65	986,45
9 <sup>a</sup> " " 2 "	426,90	282,20	43,90	73,90	242,05	1.048,95
10 <sup>a</sup> " " 2 "	451,30	285,75	43,90	73,90	256,45	1.111,30
11 <sup>a</sup> " " 2 "	524,45	303,45	43,90	73,90	283,70	1.229,40
12 <sup>a</sup> " " 2 "	548,85	321,75	43,90	73,90	296,50	1.284,90
13 <sup>a</sup> " oltre il 2 <sup>o</sup> anno	585,40	322,60	43,90	73,90	307,75	1.333,55

135

ALLEGATO n° 9

TABELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER LE IMPIEGATE IN SERVIZIO A R. D. I. A.

	stipendio mensile	ex indennità carovivere	indennità speciale	aumento, cui al contratto coll. del 26.1.1939	aumento di cui al contratt. collet. 15.2.1944	Retribuzione globale mensile
permanenze 1 anno	231,70	142,10	43,00	73,90	180,-	671,60
" 1 "	256,15	149,80	43,90	73,90	180,-	703,75
" 1 "	280,35	160,55	43,90	73,90	180,-	735,70
" 1 "	292,70	188,-	43,90	73,90	180,-	778,60
" 1 "	317,10	195,70	43,90	73,90	189,20	810,80
" 1 "	329,35	215,55	43,90	73,90	198,80	861,50
" 2 anni	365,90	221,60	43,90	73,90	211,60	915,90
" 2 "	390,30	250,70	43,90	73,90	227,65	986,45
" 2 "	426,90	262,20	43,90	73,90	242,05	1.048,95
" 2 "	451,30	285,75	43,90	73,90	256,45	1.111,30
" 2 "	524,45	303,45	43,90	73,90	283,70	1.229,40
" 3 "	548,85	321,75	43,90	73,90	296,50	1.284,90
oltre 10 anni	585,40	322,50	43,90	73,90	307,75	1.333,55

4356

BANCO DI ROMA

TABELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER I COMPLESSI DI 1<sup>a</sup> CATEGORIA IN SERVIZIO A

R.O.B.A.

	stipendio mensile	ex Indennità carovivere	aumento di cui al contratto coll. del 26.1.39	C E L I B I			retribuz. globale mensile	Indennità residenza	Indennità speci
				Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44			
1 <sup>a</sup> classe permanenza 1 anno	329,35	188,75	73,90	65,86	58,50	300,.-	1.016,35	117,10	80
2 <sup>a</sup> " " 1 "	341,50	208,50	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.048,25	117,10	80
3 <sup>a</sup> " " 1 "	365,90	205,65	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.069,80	117,10	80
4 <sup>a</sup> " " 1 "	390,30	218,60	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.107,15	117,10	80
5 <sup>a</sup> " " 1 "	402,45	233,10	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.133,80	117,10	80
6 <sup>a</sup> " " 1 "	426,90	240,65	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.155,80	117,10	80
7 <sup>a</sup> " " 2 anni	451,30	253,75	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.203,30	117,10	80
8 <sup>a</sup> " " 2 "	475,65	256,10	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.230,.-	117,10	80
9 <sup>a</sup> " " 2 "	487,85	270,55	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.256,65	117,10	80
10 <sup>a</sup> " " 2 "	512,30	283,50	73,90	65,85	58,50	300,.-	1.294,05	117,10	80
11 <sup>a</sup> " " 3 "	536,65	285,95	73,90	65,85	58,50	306,25	1.327,10	117,10	80
12 <sup>a</sup> " " 3 "	548,85	300,40	73,90	65,85	58,50	314,25	1.361,75	117,10	80
13 <sup>a</sup> " oltre il 20 <sup>o</sup> an	573,25	302,75	73,90	65,85	58,50	322,25	1.396,50	117,10	80

1337

ALLEGATO n° 7

.....  
 TABELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER I COMESSI DI 1ª CATEGORIA IN SERVIZIO A

S.O.B.S.

Pendio Mile	ex Indennità carovivere	aumento di cul al con- tratto coll. del 25.1.30	C E L I B I				C O N I U G A T I			
			Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cul al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile	Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cul al con- tratto coll. 15.2.44	retribuzione globale mensi- le
20,35	188,75	73,90	65,85	58,50	300.-	1.016,35	117,10	80,50	300.-	1.089,60
41,50	208,50	73,90	65,85	58,50	300.-	1.048,25	117,10	80,50	300.-	1.121,50
65,90	205,65	73,90	65,85	58,50	300.-	1.069,80	117,10	80,50	300.-	1.143,05
90,30	218,60	73,90	65,85	58,50	300.-	1.107,15	117,10	80,50	300.-	1.180,40
102,45	233,10	73,90	65,85	58,50	300.-	1.133,80	117,10	80,50	300.-	1.207,05
126,90	240,65	73,90	65,85	58,50	300.-	1.165,80	117,10	80,50	300.-	1.239,05
151,30	253,75	73,90	65,85	58,50	300.-	1.203,30	117,10	80,50	300.-	1.276,55
175,65	256,10	73,90	65,85	58,50	300.-	1.230.-	117,10	80,50	300,95	1.304,20
187,85	270,55	73,90	65,85	58,50	300.-	1.256,65	117,10	80,50	308,95	1.338,85
212,30	283,90	73,90	65,85	58,50	300.-	1.294,05	117,10	80,50	320,20	1.387,50
236,65	285,95	73,90	65,85	58,50	306,25	1.327,10	117,10	80,50	328,25	1.422,35
248,85	300,40	73,90	65,85	58,50	314,25	1.361,75	117,10	80,50	336,20	1.455,95
273,25	302,75	73,90	65,85	58,50	322,25	1.396,50	117,10	80,50	344,25	1.491,75

S. A. S. C. O. DI ROMA

TABELLA ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER I CONMESSI DI 11ª CATEGORIA E GLI AIUTO CONMESSI IN SERVIZIO

	stipendio mensile	ex indennità carovivere	aumento di cui al contratto coll. dal 26.1.39	C E L I B I				Indennità residenza	Indennità spec.
				Indennità residenza	Indennità sociale	laumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile		
15° anno di età	170,75	91,05	73,90	- -	29,25	180,-	544,95	--	2
16° " " "	182,95	105,45	73,90	--	29,25	180,-	571,55	--	2
17° " " "	195,15	113,55	73,90	--	29,25	180,-	592,85	--	2
1ª classe permanenza 1 anno	280,50	162,80	73,90	65,85	58,50	300,-	941,55	117,10	3
2ª " " " 1 "	292,70	171,95	73,90	65,85	58,50	300,-	962,90	117,10	3
3ª " " " 1 "	317,10	190,35	73,90	65,85	58,50	300,-	1.005,70	117,10	3
4ª " " " 1 "	341,50	197,90	73,90	65,85	58,50	300,-	1.037,65	117,10	3
5ª " " " 1 "	365,90	205,65	73,90	65,85	58,50	300,-	1.069,80	117,10	3
6ª " " " 1 "	390,30	218,60	73,90	65,85	58,50	300,-	1.107,15	117,10	3
7ª " " " 2 <sup>anni</sup>	402,45	233,10	73,90	65,85	58,50	300,-	1.133,80	117,10	3
8ª " " " 2 "	426,90	240,65	73,90	65,85	58,50	300,-	1.165,80	117,10	3
9ª " " " 2 "	451,30	253,75	73,90	65,85	58,50	300,-	1.203,30	117,10	3
10ª " " " 2 "	475,65	256,10	73,90	65,85	58,50	300,-	1.230,-	117,10	3
11ª " " " 3 "	487,85	270,55	73,90	65,85	58,50	300,-	1.256,65	117,10	3
12ª " " " 3 "	512,30	283,50	73,90	65,85	58,50	300,-	1.294,05	117,10	3
13ª " oltre il 20° anno	548,85	300,40	73,90	65,85	58,50	314,25	1.361,75	117,10	3

4356

ALLEGATO N° 8

RELAZIONE ORGANICO DELLE RETRIBUZIONI MENSILI LORDE PER I COMESSI DI 11ª CATEGORIA E GLI AIUTO CONNESSI IN SERVIZIO A

R.O. 3

stipendio mensile	ex Indennità carovivere	aumento di cui al contratto coll. del 26.1.39	C E L I B I				C O N I U G A T I			
			indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile	Indennità residenza	Indennità speciale	aumento di cui al contr. coll. 15.2.44	retribuz. globale mensile
170,75	91,05	73,90	--	29,25	180.-	544,95	--	29,25	180.-	544,95
182,95	105,45	73,90	--	29,25	180.-	571,55	--	29,25	180.-	571,55
195,15	114,55	73,90	--	29,25	180.-	592,85	--	29,25	180.-	592,85
280,50	162,80	73,90	65,85	58,50	300.-	941,55	117,10	80,50	300.-	1.014,80
292,70	171,95	73,90	65,85	58,50	300.-	962,90	117,10	80,50	300.-	1.036,15
317,10	190,35	73,90	65,85	58,50	300.-	1.005,70	117,10	80,50	300.-	1.078,95
341,50	197,90	73,90	65,85	58,50	300.-	1.037,65	117,10	80,50	300.-	1.110,90
365,90	205,65	73,90	65,85	58,50	300.-	1.069,80	117,10	80,50	300.-	1.143,05
390,30	216,60	73,90	65,85	58,50	300.-	1.107,15	117,10	80,50	300.-	1.180,40
402,45	233,10	73,90	65,85	58,50	300.-	1.133,80	117,10	80,50	300.-	1.207,05
425,90	240,65	73,90	65,85	58,50	300.-	1.165,80	117,10	80,50	300.-	1.239,05
451,30	253,75	73,90	65,85	58,50	300.-	1.203,30	117,10	80,50	300.-	1.276,55
475,65	258,10	73,90	65,85	58,50	300.-	1.230.-	117,10	80,50	300,95	1.304,20
487,85	270,55	73,90	65,85	58,50	300.-	1.256,65	117,10	80,50	308,95	1.338,85
512,30	283,50	73,90	65,85	58,50	300.-	1.294,05	117,10	80,50	320,20	1.387,50
548,85	300,40	73,90	65,85	58,50	314,25	1.361,75	117,10	80,50	335,20	1.456,95

ALLEGATO n° 3 bis

CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA DELLE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE, DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI ROMA

\*\*\*\*\*

Il giorno 24 giugno 1938 in Roma, fra le seguenti Federazioni:

- Federazione Nazionale fascista degli Istituti di Credito di Diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico;
- Federazione Nazionale fascista delle Banche di provincia e Federazione Nazionale fascista dei Banchieri privati;
- Federazione Nazionale fascista delle Banche popolari;
- Federazione Nazionale fascista degli Istituti finanziari, rappresentate per delega dei rispettivi Presidenti dal Comm. Avv. Alberto Vicinelli - Presidente della Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione

e la

- Federazione Nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti e Banche di diritto pubblico, rappresentata dal Sig. Filippo CERROTTI per delega del Commissario ministeriale Dott. Renato RINALDI,

nonchè

- Federazione Nazionale fascista dei lavoratori delle Aziende del Credito, rappresentata dal Sig. Dante MALDI per delega del Commissario ministeriale Prof. Domenico PELLEGRINI Giampietro,

visto il contratto nazionale di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale di fatica alle dipendenze delle Aziende di credito, stipulato il 10 novembre 1936 e pubblicato a sensi di legge per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1937 n° 102 parte seconda, e per intero nell'allegato n° 1123 al fascicolo n° 152 in data 5 maggio 1937 del Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni;

in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro;

si è stipulato il seguente Contratto integrativo del contratto nazionale suindicato da valere per gli operai, guardie notturne e personale di fatica delle Banche di interesse nazionale, delle Aziende del Credito e degli Istituti finanziari operanti nella provincia di Roma;

Art. 1 - La misura della retribuzione per i lavoratori di età superiore ai 21 anni e che siano soggetti alla osservanza dell'integrale orario di lavoro stabilito dall'art. 13 del contratto nazionale, viene così fissata anche durante il periodo di prova:

a) Autisti e operai	Lit.	907,20 mensili	( <sup>1</sup> )
b) Guardie notturne	"	822,50 "	( <sup>1</sup> )
c) Uomini di fatica, di pulizia e di custodia	"	762,05 "	( <sup>1</sup> )
d) Donne addette alla pulizia	"	544,30 "	( <sup>1</sup> )

Per i lavoratori che non abbiano compiuto il 21° anno di età le retribuzioni sopra stabilite sono ridotte del 15%

Le retribuzioni stabilite dal presente contratto si intendono al lordo delle trattenute di legge.

ART. 2 - Per le località non capoluogo di provincia, le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente contratto sono ridotte del 15%.

ART. 3 - Alla vigilia di Natale verrà corrisposta al personale una gratificazione pari ai 10/30 della retribuzione mensile suindicata.

Detta gratifica non è aggiuntiva di quelle eventualmente corrisposte dalle Aziende.

ART. 4 - I lavoratori soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art. 13 del contratto nazionale, e nei limiti dal contratto stesso previsti, sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestato.

La paga oraria si determina dividendo la misura della retribuzione fissata dai precedenti articoli in corrispondenza delle diverse mansioni, per il numero mensile di ore di lavoro (un dodicesimo di quello annuale) stabilito dall'art. 13 del contratto nazionale.

(<sup>1</sup>) compresi gli aumenti di cui ai contratti collettivi 7.3.1939 e 19.3.1940 (allegati n°12-13); non compreso l'aumento di cui al contratto collettivo 15.2.1944 (allegato n° 11).

- ART. 5 - Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, per temporanea assenza di questi, determinata da congedo, malattia o per riposo settimanale, oltre al riposo compensativo nel giorno successivo sarà corrisposto uno speciale compenso di Lit. 4,50 per ciascuna notte di sostituzione.
- ART. 6 - I guardiani notturni che durante il servizio di guardia compiono lavoro di pulizia, osserveranno l'orario massimo complessivo di ore 9,30 giornaliere ed avranno ugualmente diritto alla retribuzione stabilita dal presente contratto per i guardiani notturni con esclusiva mansione di guardia.
- ART. 7 - Al personale che disimpegna diverse mansioni per le quali l'articolo 1 del presente contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per le mansioni prevalentemente esplicate.
- ART. 8 - Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto nazionale di lavoro che osservava in precedenza un orario di lavoro superiore a quello stabilito dall'art. 13 del contratto stesso, la eventuale eccedenza della paga già percepita in corrispettivo dell'orario più elevato preesistente, in confronto di quella stabilita dal presente contratto, sarà conservata individualmente ai singoli interessati come assegno "ad personam".
- ART. 9 - In attuazione dell'art. 9 secondo comma, del contratto nazionale, si stabilisce che l'ammontare delle multe applicate al personale sarà versato a fine anno dalle Aziende alla Federazione dei Fasci di Combattimento a favore delle Opere del Regime.
- ART. 10 - In attuazione dell'art. 28 del contratto nazionale si stabilisce che il trattamento economico più favorevole derivante da pattuizioni individuali o aziendali viene conservato individualmente ai lavoratori già in servizio al 20 maggio 1937.
- ART. 11 - Il presente contratto integrativo entra in vigore col 1° giugno 1938, esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto nazionale di lavoro indicato in premessa, del quale forma parte integrante, valendo per sua disdetta l'eventuale disdetta del contratto nazionale stesso.

\*\*\*\*\*

ALLEGATO n° 10

CONTRATTO COLLETTIVO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEgni FAMILIARI  
PER IL PERSONALE DEL CREDITO ITALIANO, DELLA BANCA COMMERCIALE  
E DEL BANCO DI ROMA

\*\*\*\*\*

Il giorno 10 febbraio 1937 in Roma, tra la Federazione Nazionale fascista degli istituti nazionali di credito ordinario, rappresentata dal suo presidente Gr.Uff.Rag. Mario Solza, la Federazione nazionale fascista dei funzionari delle aziende del credito e della assicurazione e dei servizi di esazione, rappresentata dal suo Segretario On. Marcello Diaz della Vittoria, e la Federazione Nazionale fascista dei lavoratori delle aziende del credito, rappresentata dal Commissario ministeriale dott. Renato Rinaldi, con l'intervento delle rispettive Confederazioni:

visto l'accordo confederale del 7 settembre 1936

visto l'accordo confederale del 17 settembre 1936

visto il contratto collettivo concernente la costituzione della Cassa nazionale per gli assegni familiari ai lavoratori del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati;

visto il verbale redatto il 29 gennaio 1937 presso l'On. Ministero delle Corporazioni in ordine alle questioni rimaste in sospeso per la stipulazione del contratto collettivo suindicato, riguardante l'istituzione della Cassa Assegni familiari;

premesso che il presente contratto non innova il contenuto del predetto verbale 29 gennaio 1937;

SI E' CONVENUTO:

1°) - Con decorrenza dal 1° ottobre 1936 gli assegni familiari per il personale del Credito Italiano, della Banca Commerciale Italiana e del Banco di Roma restano fissati nella seguente misura per le diverse categorie di personale:

Funzionari e impiegati

Lit. 55.= mensili per la moglie;

Lit. 50.= mensili per ciascun figlio convivente ed a carico che non abbia superato il 18° anno di età, nonché per ciascun genitore vivente a carico.

4352

./.

Commessi

Lit. 46.= mensili per la moglie;

Lit. 42.= mensili per ciascun figlio convivente ed a carico che non abbia superato il 18° anno di età, nonché per ciascun genitore vivente a carico.

Detti assegni vengono corrisposti per 12 mensilità annuali.

2°) - Gli assegni familiari, di cui sopra sostituiscono le preesistenti indennità di famiglia fissate nei vigenti contratti collettivi di lavoro aziendali, sia per quanto riguarda la loro misura, sia per ciò che si riferisce ai requisiti richiesti per la loro concessione, fatto salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 3), 4), e 5).

Per il periodo dal 1° ottobre 1936 al 31 dicembre 1936 gli assegni familiari suindicati sono dovuti dai singoli istituti cui il presente accordo si riferisce al rispettivo personale interessato.

Dal 1° gennaio 1937 gli assegni familiari in parola vengono invece corrisposti in base alle norme e con le modalità fissate nel contratto collettivo, indicato nella premessa, riguardante la costituzione della Cassa nazionale per gli assegni familiari ai lavoratori del credito della assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

3°) - Per il personale del Banco di Roma, già in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo e che già percepiva al 1° ottobre 1936 la indennità di famiglia per la moglie, il quale sia addetto alle sedi per le quali il vigente contratto collettivo di lavoro aziendale stabiliva l'indennità di famiglia per la moglie in misura superiore a quella fissata dal presente accordo, la differenza fra le due indennità verrà conservata ai singoli interessati come assegno "ad personam" (non assorbibile negli scatti di carriera e non computabile agli effetti dei contributi alla Cassa di previdenza) fino a quando sussistano le condizioni che comportavano l'indennità maggiore stabilita dal contratto collettivo di lavoro aziendale.

4°) - Alle impiegate del Banco di Roma, già in servizio al 1° ottobre 1936 e che a tale data avessero già usufruito della speciale indennità prevista dal contratto collettivo di lavoro per le impiegate minorate per morte di congiunto in guerra o per la causa fascista, tale speciale indennità continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità già in vigore, fino a quando sussistano le condizioni che ne hanno determinata la concessione, sempreché

alle interessate non spettino gli assegni familiari fissati dal presente accordo per i figli o per i genitori.

5°) - Le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro per il personale degli istituti suindicati, riguardanti le indennità di famiglia, continuano ad avere efficacia agli effetti del conteggio dell'ammontare della indennità di licenziamento.

6°) - Con l'accordo confederale del 17 settembre 1936, indicato nel presente accordo, la situazione economica del personale degli istituti suindicati ai fini del paragrafo 3) dell'accordo confederale del 16 dicembre 1935 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1936 n° 121 parte seconda e per intero nell'allegato n° 848 al fascicolo n° 135 in data 15 giugno 1936 del Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni) si intende sistemata a tutto il 31 dicembre 1936.

7°) - Il presente accordo entra in vigore con decorrenza dal 1° ottobre 1936; scadrà il 31 dicembre 1937 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

ALLEGATO n° 9

MODIFICAZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL  
PERSONALE DEL BANCO DI ROMA

\*\*\*\*\*

Il giorno 26 gennaio 1939 in Roma, tra la

- Federazione Nazionale Fascista degli Istituti di Credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Presidente avv. Alfredo BRUCHI e la
- Federazione Nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da banche di interesse nazionale, rappresentata dal Commissario ministeriale Sig. Giuseppe Ferrario;

visto il contratto collettivo di lavoro per il personale del Banco di Roma pubblicato nell'allegato n° 24 al fascicolo n° 7 in data 12 marzo 1929 del Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni, modificato e integrato dal successivo contratto pubblicato nell'allegato 264 al fascicolo n° 65 in data 29 febbraio 1932 dello stesso Bollettino ufficiale, nonchè dal contratto pubblicato nello stesso allegato n° 1268 al fascicolo n° 167 in data 15 dicembre 1937 del medesimo Bollettino, disdettato con lettera in data 28 febbraio 1936 della predetta Federazione dei Lavoratori; esaminata la richiesta avanzata dall'Organizzazione del personale intesa ad ottenere la revisione aziendale del trattamento economico tabellare per il personale dipendente dal Banco di Roma si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - Con decorrenza 1° gennaio 1939 il Banco di Roma corrisponderà a ciascun lavoratore rappresentato dalla predetta Federazione (eccettuati quelli indicati nell'ultimo comma del presente articolo) un aumento sulla retribuzione dovuta per contratto o corrisposta di fatto, nella seguente misura:

- a) Lit. 780.= annue a ciascun lavoratore addetto alla Direzione Centrale e alle Sedi di Roma e Milano;
- b) Lit. 650.= annue a ciascun lavoratore addetto alle seguenti Filiali: Genova - Trieste - Napoli - Torino - Firenze - Venezia - Bologna - Bari - Fiume - Rapallo - Bolsano - Como - Merano - Cagliari - Messina - Catania - Livorno - Cremona - Ancona
- c) Lit. 390.= annue a ciascun lavoratore addetto alle altre Filiali.

4349

Gli importi di cui sopra saranno ripartiti in parti uguali sulle 12 mensilità e sulla gratifica natalizia.

Il predetto aumento si intende aggiuntivo del trattamento economico stabilito dagli allegati a) b) c) d) e) f) e g) del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del Banco di Roma.

L'aumento di cui sopra non si applica agli operai, guardie notturne e personale di fatica, regolati dal contratto nazionale di lavoro 10 novembre 1936.

ART. 2 - Per il personale dell'Istituto, addetto alle dipendenze stabilite in A.O.I., nelle provincie Libiche, a Rodi, all'Estero, il cui rapporto di lavoro sia regolato sulla base del contratto collettivo per il personale del Banco di Roma indicato in premessa, l'aumento di cui all'art. 1 si intende assorbito dal particolare trattamento economico corrisposto di fatto al personale stesso.

Art. 3 - Fermo il disposto dell'art. 7 del contratto collettivo aziendale, fino al compimento del 19° anno di età gli impiegati saranno assegnati alla classe di retribuzione attualmente prevista dalle tabelle organico per gli impiegati dai 19 ai 21 anni di età, maggiorata in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli. Al compimento del 19° anno di età gli impiegati saranno assegnati alla prima classe di retribuzione delle tabelle organico.

Al compimento del 18° anno di età gli aiuto commessi entrano nella categoria dei commessi e vengono pertanto assegnati alla prima classe della relativa tabella organico.

Si intendono conseguentemente annullate le prime sottoclassi per le età dai 17 ai 19 anni relative agli impiegati di prima e di seconda categoria contenute negli allegati a) e b) al vigente contratto collettivo aziendale di lavoro, nonché le tre sottoclassi per le età dal 19° al 21° anno relative agli aiuto commessi contenute nell'allegato d) allo stesso contratto collettivo di lavoro.

Le norme di cui al presente articolo avranno applicazione dal 1° gennaio 1939 per il personale interessato già in servizio a tale data e dalla data di assunzione per il personale assunto successivamente.

ART. 4 - Il Banco di Roma - d'accordo con le Organizzazioni sindacali - ripartirà l'aumento stabilito dall'art. 1 del presente contratto in una o più voci fra quelle previste negli allegati

ti del vigente contratto collettivo aziendale, menzionati nel precedente art. 1, fermo restando che nessun ulteriore aggravio - oltre a quello conseguente alla applicazione degli articoli precedenti - dovrà derivare all'azienda anche per quanto riguarda il vigente trattamento di previdenza e la gratificazione di bilancio stabilita dal contratto collettivo di lavoro aziendale.

La ripartizione in parola sarà successivamente perfezionata dalle competenti Organizzazioni sindacali entro il 31 marzo 1939 con apposita formulazione tabellare da pubblicarsi ai sensi di legge.

Art. 5 - Il contratto collettivo di lavoro per il personale del Banco di Roma, come sopra modificato, limitatamente alle condizioni di carattere economico dallo stesso contemplate - capo 4° e allegati a) b) c) d) e) f) e g) - si intende rinnovato per due anni dal 1° gennaio 1939.

Esso scadrà pertanto, per le condizioni economiche suindicate, il 31 dicembre 1940 e si intenderà rinnovato tacitamente di biennio in biennio qualora non sia disdettato da una delle parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

ABBONATO n° 11

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI  
AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL CREDITO, DELLA ASSICURA-  
ZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI

\*\*\*\*\*

Il giorno 15 febbraio 1944-XXII tra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dall'avv. Prof. Mario GIUSTINIANI per delega del Commissario Ecc. Prof. Carlo FABRIZI e la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Rag. Alfonso TROTTA

visto l'art. 1 del Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana in data 14 dicembre 1943-XXII,

in base alle istruzioni impartite dal Commissario Nazionale del Lavoro,

in sostituzione del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII,

SI E' CONVENUTO

Art. 1 - Le retribuzioni dovute per contratto collettivo di lavoro, per regolamento o corrisposte di fatto ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione sono aumentate, con decorrenza dal 1° dicembre 1943-XXII, nella misura del 30% fino alla concorrenza di Lit. 2.500.=- mensili e del 15% per la parte eccedente tale importo.

Agli effetti del computo di cui sopra, sarà presa come base la normale retribuzione corrisposta il 1° dicembre 1943-XXII.

La eventuale parte di retribuzione non corrisposta mensilmente, escluse le gratifiche contrattuali, sarà ragguagliata a mese al fine di determinare la retribuzione mensile di cui sopra.

In ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore a Lit. 300 mensili per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e a Lit. 180.=- mensili per il personale maschile di età inferiore ai 18 anni e per il personale femminile. Per il personale con prestazione non superiore alle 4 ore giornaliere i suddetti minimi saranno ridotti del 50%.

./.

*Fig.*

- 2 -

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

Art. 2 - Ai fini del calcolo dell'aumento di cui all'art. 1 si terrà conto dello stipendio e di ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato, ad eccezione delle interessenze e partecipazioni agli utili (salvo i minimi garantiti) nonché delle gratificazioni extra contrattuali.

Art. 3 - Per quanto riguarda i compensi per atti esecutivi e notifiche al personale esattoriale, il calcolo sarà effettuato sulla media dell'ultimo anno.

Art. 4 - Le diarie di trasferta negli importi risultanti dalla applicazione del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1942 sono aumentate del 30%.

Art. 5 - La gratifica natalizia per gli operai, guardia notturna e personale di fatica viene elevata alla misura pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre.

Art. 6 - A tutti i lavoratori che si trovavano in forza presso l'azienda il 10 ottobre 1943-XXI e in servizio da almeno un anno, verrà corrisposta una gratificazione straordinaria pari a L. 500 se capi famiglia (cioè se percepiscono assegni familiari) e a L. 350 se non hanno famiglia a carico. Ai lavoratori in servizio da meno di 1 anno detta gratifica spetterà in proporzione dei mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero l'eventuale frazione di mese.

La gratifica di cui all'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXI si compensa fino alla concorrenza con gli importi di cui al comma precedente.

Art. 7 - Le indennità giornaliere di presenza di cui agli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI vengono così modificate:

*[Handwritten signature]*

./.

- 3 -

1.- località dichiarate soggette ad offese razziche

IMPIEGATI:

a) Uomini	Lit. 18.=
b) Uomini minori di anni 18 e donne	" 10.=

OPERAI:

a) Uomini	" 14.=
b) Uomini minori di 18 anni e donne	" 8.=

2.- altre località

IMPIEGATI:

a) Uomini	Lit. 11.=
b) Uomini minori di 18 anni e donne	" 6.=

OPERAI:

a) Uomini	" 10.=
b) Uomini minori di 18 anni e donne	" 5.=

collettivo  
tratto di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 8 - Per i lavoratori che beneficiano di particolare trattamento in natura, per vitto o alloggio od altro, in seguito a selezione degli uffici in base ad accordi aziendali stipulati in applicazione del contratto collettivo di lavoro 28 gennaio 1943-XXI, restano integre nella loro reale consistenza le facilitazioni accordate, le indennità giornaliere di presenza continueranno ad essere corrisposte - in deroga di quanto stabilisce il precedente art. 7 - nelle medesime misure risultanti dagli artt. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 9 - Il presente contratto assorbe e sostituisce il contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso contratto collettivo. Nel computo del conguaglio fra le provvidenze determinate dal presente contratto e quelle stabilite dal contratto collettivo 22 novembre 1943-XXII, si considererà la differente data di entrata in vigore del contratto collettivo suddetto.

14

4316

./.

- 4 -

Le aziende potranno altresì computare i miglioramenti economici non di merito e non di anzianità concessi posteriormente al 10 ottobre 1943-XXI.

Art. 10 - Gli eventuali miglioramenti di carattere economico concernenti localmente a far tempo dal 10 ottobre 1943-XXI sono riassorbiti dalle provvidenze stabilite dal presente contratto fino alla concorrenza del relativo importo.

Art. 11 - Il presente contratto entra in vigore col 1° dicembre 1943-XXII ed avrà la durata di un anno. Si interverrà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

ALLEGATO n° 12

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER L'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI  
AL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL CREDITO DELLA ASSICURAZIONE E DEI  
SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

Il giorno 7 marzo 1939-XVII in Roma tra la Confederazione fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Avv. MICHELE PASCOLATO, e la Confederazione fascista dei Lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Prof. GIUSEPPE LANDI;

si è stabilito quanto segue:

ART. 1 - Le retribuzioni dovute per contratto collettivo di lavoro o corrisposte di fatto ai lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione e dei servizi tributari saranno aumentate con decorrenza 23 marzo 1939-XVII delle seguenti percentuali:

- a) 10% per il personale delle aziende di credito presso le quali, precedentemente al 1934, era in vigore il sistema della variazione automatica delle retribuzioni in base al numero indice del costo della vita;
- b) 8 % per il personale delle altre aziende di credito;
- c) 7 % per il personale delle Aziende di assicurazione;
- d) 6 % per il personale dei servizi tributari appaltati.

Con la corresponsione dell'aumento di cui alla lettera e) del presente articolo si intende definitivamente liquidata la particolare situazione economica del personale delle aziende indicate alla stessa lettera e), verificatasi in dipendenza delle variazioni automatiche di retribuzione per effetto della applicazione del caro-vivere a scala mobile.

ART. 2 - Dagli aumenti di cui all'art. 1 del presente contratto sono esclusi:

- a) le quote di retribuzione eccedenti le L. 2.000.- mensili lorde;
- b) gli assegni familiari stabiliti dai contratti collettivi di lavoro in applicazione del R.D.L. 17 giugno 1937 n. 1048;
- c) le indennità di rischio o di cassa; i compensi per atti esecutivi e per notifiche corrisposti al personale esettoriale, limitatamente alla quota del 40 %, nonché gli assegni in genere e quella parte di essi che abbiano natura di rimborso spese;
- d) le diarie di trasferta anche se corrisposte in via forfettaria mensile o per periodi di tempo maggiori, limitatamente al 60 %;

./.

- 2 -

c) le interessenze e partecipazioni agli utili (salvi i minimi garantiti) nonché le gratificazioni extra contrattuali.

ART. 3 - Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi ed ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

ART. 4 - Gli aumenti tabellari stabiliti nei contratti collettivi stipulati successivamente al 1° settembre 1938-XVI saranno computati agli effetti degli aumenti stabiliti dal presente contratto, salvo le eccezioni eventualmente determinate nei singoli contratti.

Tale clausola non si applica al contratto stipulato il 26 gennaio 1939-XVII per il personale del Banco di Roma.

ART. 5 - Il presente contratto, che entra in vigore col 23 marzo 1939-XVII, ha la stessa durata dei contratti collettivi cui si riferisce.

Le parti si impegnano di stipulare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto nel Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni le altre condizioni di lavoro per quelle categorie che non siano ancora regolate da contratto collettivo, e per le quali il presente contratto ha la durata di due anni salvo rinnovo tacito di biennio in biennio qualora non sia disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

ALLEGATO n° 13

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER L'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI  
AL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE E  
DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

\*\*\*\*\*

Il giorno 19 marzo 1940, in Roma, tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons.Naz. Giambattista Ferrario e la Confederazione Fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons.Naz. Giuseppe Landi; vista la mozione approvata in data 9 marzo 1940 dal Comitato Corporativo Centrale, si è convenuto:

Art. 1 - A tutti i lavoratori rappresentati dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione verrà corrisposto, a partire dal 25 marzo 1940, un aumento del 12% sulle retribuzioni attualmente dovute per contratto collettivo di lavoro o corrisposte di fatto ai lavoratori stessi.

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

Art. 2 - L'aumento di cui al presente contratto verrà apportato anche sulle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi stipulati prima del 9 marzo 1940, anche se non ancora pubblicati.

Art. 3 - Dall'aumento di cui all'art. 1 del presente contratto sono esclusi:

- a) gli assegni familiari;
- b) le indennità di rischio o di cassa, il 40% dei compensi per atti esecutivi e per notifiche corrisposti al personale esattoriale, nonché gli assegni in genere o quella parte di essi che abbiano natura di rimborso spese;
- c) le diarie di trasferta anche se corrisposte in via forfettaria mensile o per periodi di tempo maggiori, limitatamente al 60%;
- d) le interessenze e partecipazioni agli utili (salvi i minimi garantiti), nonché le gratificazioni extra contrattuali.

Art. 4 - I limiti di retribuzione per il diritto alla corresponsione degli assegni familiari, stabiliti dall'art. 4 del contratto collettivo 22 luglio 1938, si intendono abrogati.

Art. 5 - La corresponsione dell'aumento di cui all'art. 1, riguardante il periodo 25-31 marzo 1940, potrà dalle aziende essere effettuata in occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di aprile.

Art. 6 - Il presente contratto, che entra in vigore col 25 marzo 1940, ha la stessa durata dei contratti collettivi cui si riferisce.

Le parti si impegnano di stipulare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni le altre condizioni di lavoro per quelle categorie che non siano ancora regolate da contratto collettivo, e per le quali il presente contratto ha la durata di due anni salvo rinnovo tacito di biennio in biennio qualora non sia disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

ALLEGATO n° 14

BANCO DI ROMA

TABELLA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI ATTUALMENTE  
IN VIGORE

(Misura mensile uniforme per tutte le piazze d'Italia)

	per la moglie	per ciascuno dei genitori a carico	per ciascun figlio o persona equiparata a carico		
			famiglie con 1 figlio a carico	famiglie con 2 o 3 figli a carico	famiglie con 4 o più figli a carico
FUNZIONARI - IMPIEGATI e COMMESSI	286.=	182.=	280.=	322.=	378.=
PERSONALE DI FATICA OPERAI e GUARDIE NOTTURNE	130.=	78.=	112.=	126.=	140.=

31 luglio 1944

4342

ALLEGATO n° 15

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE DELLE  
 INDENNITA' GIORNALIERE DI PRESENZA AI LAVORATORI DEL CREDITO  
 DELLA ASSICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI.

\*\*\*\*\*

Il giorno 21 aprile 1943 in Roma fra la Confederazione Fascista delle Aziende del credito e della assicurazione rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Mario D'Havet assistito dal Direttore confederale avv. Mario Giustiniani e dal Vice Direttore Dr. Giovanni Guarneri e la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Giuseppe Ferrario assistito dal Rag. Raoul Sammuri;

in attuazione delle superiori direttive per la corresponsione ai lavoratori di una indennità giornaliera di presenza per la durata della guerra;

SI E' STABILITO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Ai lavoratori dipendenti da aziende rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione e addetti al lavoro nelle località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'Interno si attua, in seguito ad offese belliche lo sfollamento della popolazione civile è corrisposta, a partire dal 21 aprile 1943 o dalla data di decorrenza di detta dichiarazione se successiva, una indennità giornaliera nella seguente misura:

Impiegati

- |  |           |
|--|-----------|
| a) uomini                              | Lit. 15.= |
| b) uomini minori di 18 anni<br>e donne | " 8.=     |

Operai

- |  |           |
|--|-----------|
| a) uomini                              | Lit. 10.= |
| b) uomini minori di 18 anni<br>e donne | " 6.=     |

L'indennità stabilita nel presente articolo è dovuta anche ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende site in località per le quali non è intervenuta la dichiarazione del Ministero dell'Interno, purchè risultino residenti, da epoca precedente al

4341

./.

la entrata in vigore del presente contratto, in località per le quali tale dichiarazione è intervenuta o interverrà e che giornalmente si trasferiscano dalla loro abitazione alla sede di lavoro.

ART. 2 - Ai lavoratori dipendenti da aziende di cui al precedente articolo e addetti al lavoro in località diverse da quelle contemplate nell'articolo stesso è corrisposta, a decorrere dal 21 aprile 1943 e per la durata della guerra, una indennità giornaliera nella seguente misura:

Impiegati:

- a) uomini Lit. 8.=
- b) uomini minori di 18 anni " 4.=
- e donne

Operai

- a) uomini Lit. 6.=
- b) uomini minori di 18 anni " 3.=
- e donne

Al personale subalterno (commessi uscieri, e fattorini) saranno corrisposte le indennità stabilite per gli impiegati dal presente articolo e da quello precedente.

ART. 3 - La indennità di cui agli artt. 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di presenza, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato, salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa del lavoratore stesso.

Nel caso in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro è dovuta una sola volta l'indennità stabilita dagli articoli precedenti. In tal caso l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro presso cui il lavoratore presta il maggior numero di ore di lavoro, salvo rivalsa proporzionale verso gli altri datori di lavoro.

Le indennità saranno corrisposte anche nei casi di infortunio o di malattia; nel caso di malattia però le indennità saranno corrisposte a decorrere dal quarto giorno.

ART. 4 - Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista delle Casse Rurali agrarie ed enti ausiliari, le prestazioni di cui agli artt. 1/e 2 saranno integralmente corrisposte nelle misure previste soltanto in quanto la normale effettiva attività dell'azienda si espliciti per una durata giornaliera non inferiore alle ore <sup>4</sup> ~~3~~ <sup>11</sup> ~~10~~.

In caso contrario ai lavoratori interessati spetteranno le indennità dovute ai sensi dei citati artt. 1 e 2 in misura proporzionale al numero delle ore di servizio, effettivamente prestato con un minimo di 1/7.

In quest'ultimo caso l'azienda è esclusa dalla partecipazione alla Cassa di integrazione salariale di cui all'articolo 6.

ART. 5 - Le indennità previste dagli artt. 1 e 2 non fanno parte, a nessun effetto, della retribuzione del lavoratore e pertanto di esse non viene tenuto conto agli effetti dei contributi sindacali, dei contributi e delle prestazioni di previdenza e di assistenza obbligatorie disposte per legge o per contratto collettivo di lavoro e ad ogni altro effetto derivante dal rapporto di lavoro.

ART. 6 - La corresponsione delle indennità di cui agli artt. 1 e 2 è effettuata direttamente dai singoli datori di lavoro, rimanendo a carico dei medesimi limitatamente alle misure stabilite dal citato art. 2.

La differenza fra le misure stabilite dall'art. 1 e quelle dell'art. 2 è rimborsata ai datori di lavoro dalla Cassa costituita ai sensi del successivo articolo.

ART. 7 - Per lo scopo di cui al secondo comma del precedente articolo è costituita la Cassa di integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, la cui gestione amministrativa è affidata all'I.N.F.P.S.

I datori di lavoro verseranno alla predetta Cassa, a decorrere dal 1° maggio 1943 un contributo mensile di Lit. 50.= per ogni lavoratore alle proprie dipendenze al 1° del mese a cui si riferisce il contributo stesso. Nel numero dei lavoratori non si comprendono i richiamati alle armi. Il contributo può essere modificato in relazione alle effettive esigenze della gestione.

Per il rimborso da parte della Cassa delle indennità differenziali corrisposte e per il versamento dei contributi dovuti dalle aziende, saranno effettuati congruagli trimestrali con le modalità che saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa.

ART. 8 - La "Cassa" è amministrata da un Comitato composto:  
1) dal Presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale che lo presiede;

- 2) da un rappresentante del P.N.F.;
- 3) da due rappresentanti del Ministero delle Corporazioni;
- 4) dal Direttore Generale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
- 5) da due rappresentanti della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione;
- 6) da due rappresentanti della Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

ART. 9 - Il Comitato ha tutti i poteri per la gestione della "Cassa" ed in particolare:

- 1) decide sui ricorsi riguardanti le indennità e le contribuzioni;
- 2) approva i bilanci annuali;
- 3) formula proposte sulle questioni generali relative al pagamento delle indennità ed esprime pareri sulle questioni che possono sorgere sulla applicazione del presente contratto.

Contro le decisioni di cui al precedente punto 1) è ammesso il ricorso degli interessati e delle associazioni sindacali che li rappresentano, al Ministero delle Corporazioni il quale decide in via definitiva.

ART.10 - Per l'adempimento dei compiti affidatigli il Comitato amministrativo si riunirà almeno una volta al mese.

ART.11 - Un Collegio dei Sindaci, presieduto dal Presidente del Collegio sindacale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e composto da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni, da un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, eserciterà sulla gestione della "Cassa" le mansioni di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

ART.12 - La "Cassa" presenterà ogni anno al Ministero delle Corporazioni il bilancio consuntivo per l'approvazione ed una relazione sull'andamento della gestione, corredata dagli appositi dati statistici.

ART. 13 - Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione (XXI aprile 1943) e avrà vigore per la durata dell'attuale guerra.

( ALLEGATO n° 16

BANCO DI ROMA

DIARIE DI TRASFERTA PER LA PIAZZA DI ROMA

Funzionari e Capi Ufficio	Lit. 133,10
Impiegati e impiegate	" 95,15
Commessi	" 66,60

(Importi comprensivi dell'aumento di cui al contratto collettivo 15.2.1944 (allegato n° 11) e soggetti per due quinti a ritenuta 8,16% per imposta di R.M.)

31 luglio 1944

1227

DELEGATO n° 17

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO RIGUARDANTE LA MISURA DELLE DIARIE  
DI TRASFERITA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL CREDITO DELLA AS-  
SICURAZIONE E DEI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI =

Il giorno 1° maggio 1942-XX in Roma, tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. MARIO D'ELVET, assistito dal Direttore confederale Prof. Mario Giustiniani e dal Vice Direttore Dott. Giovanni Guarneri, e la Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Cons. naz. GIUSEPPE FERRARIO, assistito dal rag. Renal Sammuri;

premesse e confermato che la quota delle diarie attualmente considerata corrisposta a titolo di rimborso spese conserva inalterata tale sua natura non retributiva;

constatato che le spese sostenute dal personale inviato in missione fuori della propria residenza risentono integralmente delle situazioni in dipendenza delle quali si determinano gli adeguamenti salariali di carattere generale;

rilevato che gli adeguamenti salariali di carattere generale non sono sempre stati applicati con identico criterio alla misura delle diarie di trasferta corrisposte ai lavoratori del credito della assicurazione e dei servizi tributari appaltati;

ritenuto che unico debba essere il criterio di aggiornamento delle diarie nel senso che le percentuali degli adeguamenti salariali di carattere generale in rapporto al costo della vita debbano essere applicate alla integrale misura delle diarie;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1 = In armonia col criterio di massima indicato nell'ultimo periodo della premessa si stabilisce che con decorrenza 1° maggio 1942-XX le diarie di trasferta da corrispondersi al personale dipendente dalle aziende del credito della assicurazione e dei servizi tributari appaltati non dovranno in alcun caso essere inferiori a quelle in vigore per le singole zone o località, presso ciascuna azienda interessata, anteriormente alla data di applicazione dell'aumento salariale di carattere generale determinato nell'ottobre 1936, modificato applicando alla integrale misura delle diarie stesse le percentuali degli adeguamenti salariali di carattere generale successivamente intervenuti, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

2)

ART. 2 - Agli effetti del raffronto fra la misura minima prevista dall'art.1 e quella effettivamente corrisposta ai singoli lavoratori interessati si computeranno tutte le modificazioni comunque apportate con contratto collettivo o con delibera aziendale od anche di fatto, successivamente al 30 settembre 1936-XIV, alle diarie in vigore a questa data.

ART. 3 = Nel caso in cui le diarie siano state comunque determinate ex novo, anche individualmente o per singole località o zone, dopo il 30 settembre 1936-XIV, si computeranno ai fini dell'applicazione dell'art.1 le sole percentuali delle maggiorazioni salariali di carattere generale stabilite dalle due Confederazioni posteriormente alla data di tale determinazione.

ART. 4 = Nel caso in cui sia corrisposta una somma comprensiva delle diarie e delle spese di trasporto personale, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alla sola quota di tale somma che si intende liquidata a titolo di diarie, escluse quindi le spese di trasporto sostenute o la somma che in via forfettaria si considera corrisposta per il loro rimborso.

ART. 5 = Le disposizioni del presente contratto riguardano anche le diarie stabilite in via forfettaria mensile o per diverso periodo di tempo.

ART. 6 = Il presente contratto collettivo di lavoro si applica anche agli Enti di diritto pubblico sindacalmente rappresentati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

ART. 7 = Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore e tutti gli effetti col 1° maggio 1942-XX; avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni e così di seguito di biennio in biennio qualora non venga disdetto da una delle parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

Per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL  
CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE  
IL PRESIDENTE = MARIO d'HAVET

Per la CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE  
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE  
IL PRESIDENTE = GIUSEPPE FERRARIO

ALLEGATO n° 18

BANCO DI ROMA

CONTRATTO COLLETTIVO CONTENENTE NORME PER I CONGEDI E LE  
DIARIE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO  
E PER LE MANSIONI DEI COMMESSEI

\*\*\*\*\*

Il giorno 28 febbraio 1936 in Roma, tra le seguenti Federa-  
zioni:

- Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Nazionali di Credi-  
to Ordinario, rappresentata dal suo Presidente Rag. Mario Solza;
- Federazione Nazionale Fascista delle Banche di Provincia, rappre-  
sentata dal suo Presidente On. Carlo Parea;
- Federazione Nazionale Fascista delle Banche popolari, rappresen-  
tata dal suo Presidente S.E. Sen. Concino Concini;
- Federazione Nazionale Fascista dei Banchieri Privati, rappresen-  
tata dal suo Presidente Rag. Enea Manusardi;
- Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Finanziari, rappre-  
sentata dal suo Presidente Avv. Vittorio Carlo Vitali;

e le seguenti altre Federazioni:

- Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende del  
Credito, rappresentata per delega del suo Segretario Dott. Gino  
Miniati dal Dott. Renato Rinaldi,
- Federazione Nazionale Fascista dei Funzionari delle Aziende del  
Credito, della Assicurazione e dei Servizi di Esazione, rappre-  
sentata per delega del suo Segretario On. Marcello Diaz della  
Vittoria, dal Prof. Domenico Pellegrini Giampietro;

rilevata la necessità di determinare alcune norme e pre-  
ciszazioni in materia di congedi e diarie di trasferta per il perso-  
nale dipendente dalle Aziende rappresentate dalle Federazioni suin-  
dicate, nonché in merito alle mansioni dei commessi si è convenuto:

O M I S S I S

C) Diarie di trasferta

ART. 1 - Il trattamento concernente le diarie di trasferta viene  
stabilito come segue:

Missioni compiute in località:

4335

con oltre 250.000 abitanti;

funzionari Lit. 70.00 impiegati Lit. 55.= e commessi Lit. 40.=

da oltre 40.000 a 250.000 abitanti;

funzionari Lit. 60.00 impiegati Lit. 50.00 e commessi Lit. 35.=

fino a 40.000 abitanti;  
funzionari Lit. 50.= impiegati L. 40.= e commessi Lit. 30.=

ART. 2 - Qualora la missione avesse una durata superiore ai 10 giorni, le misure di cui sopra saranno ridotte rispettivamente delle sottoindicate percentuali, a partire però dall'11° giorno e semprechè il dipendente abbia avuto preventiva comunicazione scritta dalla Banca, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore ai 10 giorni:

riduzione del 10% sulle misure suindicate dall'11° giorno e fino al 30° giorno compreso;

riduzione del 20% oltre il 30° giorno.

ART. 3 - Resta stabilito che per le aziende i cui contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di questi, gli accordi aziendali determinino le diarie in misura inferiore a quella di cui all'art. 1 del paragrafo c) del presente contratto, saranno conservate tali diarie nella attuale misura. E' lasciata in tal caso facoltà all'Azienda di optare per il trattamento di cui al predetto art. 1 nei confronti di quello in vigore presso l'Azienda stessa; l'opzione dovrà però avvenire per ciascuna categoria di personale considerata nel suo complesso, il quale al precedente art. 1 è suddiviso in rapporto alla popolazione (ad esempio, tale complesso per i funzionari è rappresentato dalle seguenti cifre: Lit. 70.=, Lit. 60.=; Lit. 50.=).

ART. 4 - Nei casi previsti al precedente articolo e quando l'Azienda mantenga in essere le diarie attuali, su dette diarie saranno applicate le seguenti percentuali di riduzione:

riduzione dell'8% per le missioni dall'11° al 30° giorno;

riduzione del 15% per le missioni oltre il 30° giorno; anzichè quelle indicate nell'art. 2.

ART. 5 - Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a determinare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto, la misura delle diarie di trasferta per il personale delle Aziende presso le quali la misura delle diarie non fosse già stabilita, e ciò sulla scorta degli elementi di fatto territoriali che possono concorrere ai fini della determinazione stessa.

ART. 6 - Quando la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie di cui all'art. 1 del paragrafo C) del presente contratto, e quelle attualmente in vigore per le Aziende che non hanno effettuato l'opzione di cui all'art. 3, verranno ridotte

del 30% quando il dipendente consumi due pasti fuori residenza e del 50% quando consumi un solo pasto fuori residenza.

ART. 7 - Le Aziende potranno far viaggiare i propri funzionari in seconda classe solo per le percorrenze inferiori a km. 200 e semprechè il viaggio si compia dall'alba al tramonto, a meno che i contratti collettivi di lavoro o, in loro mancanza, gli accordi aziendali prevedano già la seconda classe anche senza le predette limitazioni.

ART. 8 - Per le missioni in corso alla data del 15 gennaio 1936, restano ferme le diverse pattuizioni già eventualmente stabilite con gli interessati, giusta le disposizioni dei contratti collettivi in vigore.

ART. 9 - Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria anzichè diaria intera per il giorno in cui si inizia la missione, quando però la partenza avvenga dopo le ore 18; analogamente la diarie viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione, quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 12.

O M I S S I S

ALLEGATO n° 19

VERBALE D'ACCORDO

L'anno 1944 il giorno 27 aprile tra l'Unione Interprovinciale Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Presidente Claudio Odevaine, e l'Unione Interprovinciale di Roma dei lavoratori delle aziende del credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Carlo Bazzanti;

in relazione alle richieste avanzate dalla Unione dei Lavoratori al Commissariato del Lavoro - Ispettorato Provinciale di Roma - tendenti ad ottenere che le Aziende adottassero provvedimenti atti a rendere, per quanto possibile, meno disagiati le condizioni di vita dei lavoratori rappresentati, tenendo conto della particolare situazione alimentare di Roma;

in armonia a quanto è stato spontaneamente concordato nell'apposita riunione tenuta nella sede dell'Ispettorato stesso con la partecipazione di una larga rappresentanza delle parti interessate;

mentre si riafferma la necessità che vengano studiati ed adottati tutti i mezzi per ottenere, attraverso gli spacci aziendali, una adeguata distribuzione di generi alimentari;

SI CONVIENE:

- 1°) - che le aziende della Città di Roma, le quali non abbiano istituito una mensa aziendale corrispondano, a decorrere dal 16 aprile u.s., indistintamente a tutto il personale in servizio a quella data, una indennità a titolo rimborso spese mensa nelle seguenti misure:
  - Lit. 25.= giornaliera ai coniugati con o senza prole ai vedovi con prole a carico ed a coloro che abbiano genitori conviventi a carico;
  - Lit. 15.= giornaliera a coloro che non siano compresi nelle categorie precedenti.
- 2°) - le aziende le quali abbiano istituito la mensa aziendale, corrisponderanno la indennità di cui al punto 1°) al personale che non partecipa alla mensa.
- 3°) - le indennità di mensa attualmente corrisposte da alcune aziende saranno assorbite fino alla concorrenza della indennità di cui al punto 1°), ferme restando le condizioni più favorevoli in atto;

4332

- 4°) - la indennità di mensa di cui al presente accordo sarà corrisposta soltanto per ogni giornata di effettivo servizio prestato;
- 5°) - l'indennità di mensa di cui al presente accordo avrà carattere transitorio e cesserà di essere corrisposta non appena le condizioni particolari della città di Roma saranno normalizzate;
- 6°) - Qualora le aziende costituissero eventualmente una mensa aziendale o intendessero far partecipare il proprio personale ad una mensa interaziendale o presso pubblici esercizi, l'indennità di mensa sarà naturalmente sostituita, per il personale che benefici di tale istituzione, dalla partecipazione alla mensa.

UNIONE INTERP.LE FASCISTA  
AZIENDE CREDITO E ASSICURAZIONE

Il Presidente  
(Claudio Odevaine)

UNIONE INTERP.LE FASCISTA  
LAVORATORI AZIENDE CREDITO  
E ASSICURAZIONE

Il Commissario  
(Carlo Bazzanti)

COMMISSARIATO NAZIONALE DEL  
LAVORO - UFFICIO PROVINCIALE  
LE DI ROMA

Il Commissario  
(G.Vitale)

N.B.- Qualora presso la stessa Azienda siano impiegati i due coniugi la indennità di Lit. 25.= competerà soltanto al capofamiglia.

BANCO DI ROMA

ALLEGATO n° 21

CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIEa) - Funzionari - Impiegati - Commessi

classe di contribuzione	Retribuzione mensile	contributi mensili			
		per l'assic. invalidità e vecchiaia	per l'assic. tubercolosi	per l'assic. disoccupazione	per l'assic. nuzialità e natalità
		(1)	(2)	(2)	(3)
1°	fino a L. 150.....L.	15,95	4.=	5.=	2,80
2°	oltre " 150.fino a L. 250.."	28,20	5.=	5.=	3,60
3°	" " 250 " " " 400.."	45,15	6.=	7.=	4,20
4°	" " 400 " " " 600.."	67,80	6.=	7.=	4,70
5°	" " 600 " " " 800.."	90,30	6,90	9.=	5.=
6°	" " 800 " " " 1000.."	112,80	6,90	9.=	5,30
7°	" " 1000 " " " 1200.."	135,30	6,90	9,00	5,50
8°	" " 1200 " " " 1400.."	157,80	7,20	9,80	5,70
9°	" " 1400....."	180,30	7,20	9,80	5,70

b) - Operai - Guardie notturne - personale di fatica

classe di contribuzione	Retribuzione settimanale	contributi settimanali			
		per l'assic. invalidità e vecchiaia	per l'assic. tubercolosi	per l'assic. disoccupazione	per l'assic. nuzialità e natalità
		(1)	(2)	(2)	(3)
1°	fino a L. 12 .....L.	1,35	0,50	0,50	0,50
2°	oltre " 12 fino a L. 24...."	2,70	0,60	0,60	0,60
3°	" " 24 " " " 36...."	4,05	0,70	0,70	0,70
4°	" " 36 " " " 48...."	5,40	0,90	1,10	0,90
5°	" " 48 " " " 66...."	7,35	1,10	1,10	1.=
6°	" " 66 " " " 84...."	9,45	1,10	1,10	1,10
7°	" " 84 " " " 108...."	12,30	1,30	1,50	1,20
8°	" " 108 " " " 132...."	15.=	1,30	1,50	1,30
9°	" " 132 " " " 156...."	17,85	1,45	1,80	1,35
10°	" " 156....."	20,40	1,45	1,80	1,35

- (1) - un terzo a carico del personale e due terzi a carico del Banco  
 (2) - metà a carico del personale e metà a carico del Banco  
 (3) - interamente a carico del Banco

31 luglio 1944

ALLEGATO n° 22

BANCO DI ROMA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LA MAGGIORAZIONE DELLE  
INDENNITA' GIORNALIERE DI PRESENZA E PER ALTRE PROVVIDENZE  
DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE  
E DEI SERVIZI TRIBUTARI

Il giorno 22 novembre 1943, in Padova, fra la Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Prof. Carlo Fabrizi, assistito dal Direttore Confederale Avv. Mario Giustiniani e dal Dott. Franco Della Giusta e la Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione rappresentata dal suo Commissario Rag. Alfonso Trotta assistito dal Rag. Raoul Sammari e dall'Avv. Gustavo Tacconi;

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

O M I S S I S

ART. 7 - Quando è stato corrisposto al personale dalle Aziende in relazione all'invito rivolto nell'ottobre scorso d'intesa fra le due Confederazioni, viene considerato erogato a titolo di gratificazione straordinaria, non soggetta pertanto a rimborso da parte dei singoli beneficiari, fino alla concorrenza di una mensilità comprensiva di un importo pari agli assegni familiari.

O M I S S I S

ALLEGATO n° 23

BANCO DI ROMA

ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO A ROMA

Funzionari	n° 195	di cui n° 6	richiamati alle armi		
Capi Ufficio	" 52	" "	4	"	" "
Vice Capi Ufficio	" 44	" "	5	"	" "
Capi Reparto	" 43	" "	4	"	" "
Impiegati	" 358	" "	77	"	" "
Impiegate	" 387	"			
Commessi di Cassa	" 69	di cui n° 6	richiamati alle armi		
Commessi Uscieri	" 123	" "	9	"	" "
Personale di fatica ed affine	" 59	" "	8	"	" "
Donne di pulizia	" 11				
	<hr/>				
Totale	n° 1341			n° 119	
	=====			=====	

31 luglio 1944

4328

Memoria

in relazione al questiona-  
rio della Commissione  
Alleata di Controllo

del 21. 7. 1948

4327

Memoria

in relazione al questiona-  
rio della Commissione  
Alleata di Controllo

del 21. 7. 1944

4327

Banco di Roma

